

Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato Regionale dell'Economia



Lo Statuto Siciliano
nella prospettiva del federalismo fiscale

Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato Regionale dell'Economia

Lo Statuto Siciliano nella prospettiva del federalismo fiscale

Palermo 2012

L'AUTONOMIA SICILIANA, LE SUE COSTITUZIONI E
LA PROSPETTIVA DEL FEDERALISMO FISCALE

di

Gaetano Armao

1. La Sicilia - che dell'autonomia ha fatto un tratto indelebile della sua storia millenaria, sempre rivendicata e troppo poco riconosciuta - è certamente vittima di una evidente asimmetria tra le aspirazioni ed i risultati conseguiti, una vera e propria ipostatizzazione della volontà.

In principio il Regno di Sicilia: sorto dopo la liberazione dell'Isola dagli arabi, rappresentò la massima espressione di quell'autonomia e trovò coronamento con i sovrani normanni; ne costituisce precipitato emblematico il privilegio della Legazia Apostolica (cessata formalmente solo con la legge delle garantigie del 1870) sino alla costituzione del 1812, suggello evanescente di un'aspirazione inappagata.

Poi i testi costituzionali del 1820 e del 1848, che si riallacciano, sebbene in modo variegato, al testo del 1812; quindi, il tentativo di uno statuto regionale nell'Italia unitaria nel 1860, sino all'approdo allo Statuto autonomistico del 1946 (in merito si veda *"La Sicilia e l'unità d'Italia"* a cura di G. Gullo e F. Renda - Rubettino editore).

In quel processo - che da nazione a Regione ha visto ricondurre le spinte autonomistiche nell'alveo della Repubblica - la carta fondamentale dell'autonomia è divenuta, da un lato, oggetto di un 'bradisismo' costituzionale da parte dello Stato centrale che ne ha depotenziato reiteratamente la portata, dall'altro, dell'inerzia colpevole della stessa Regione che ha, progressivamente, attenuato, se non svilito, i tratti qualificanti dell'autonomia, rinunciando unilateralmente all'esercizio di molteplici prerogative statutarie.

Ma andiamo per stadi.

La costituzione del 1812 costituisce l'espressione di un processo elitario, in buona parte eterodiretto che, come i coevi apparati effimeri delle feste di S. Rosalia, sparisce più velocemente di come è apparso nella controversa vicenda dell'800 siciliano.

Un innovativo modello di assetto costituzionale che, seppur "*ricco e pluralistico dal punto di vista dell'ispirazione politica*" (così F. Renda, *La rivoluzione del 1812 e l'autonomia siciliana*, in *La Sicilia e l'Unità d'Italia*, Milano, 1962), era applicato, però, ad un sistema semi-feudale. Un modello, strenuamente propugnato da pochi ed illuminati esponenti della attardata aristocrazia e del retrogrado clero siciliano (i principi Carlo Cottone di Castelnuovo e Giuseppe Emanuele Ventimiglia di Belmonte, l'Abate Paolo Balsamo) che ha trovato, peraltro, il decisivo apporto nelle risorse finanziarie e nelle forze armate inglesi di stanza in Sicilia.

Una temporanea vittoria sul feudalesimo e sui privilegi nobiliari che tanto hanno nuociuto allo sviluppo della Sicilia. Tuttavia, le contraddizioni della società siciliana ebbero a riflettersi, sino a deflagrare, sull'attuazione di quel modello costituzionale.

Il governo liberale, infatti, già nel 1813, dovette confrontarsi con la dicotomia tra una Camera dei pari fortemente reazionaria - e ben presto già pentita di aver rinunciato ai diritti feudali, alla quale era approdata per puro calcolo convinta di rafforzare il proprio ruras - ed una maggioranza radicale e riformatrice alla Camera dei comuni, composta da borghesi e nuovi ricchi, addirittura critica nei confronti di una costituzione ritenuta una "*impostura dei baroni*". Sino all'oblio: la giovanissima Costituzione cessa, infatti, con tutte le c.d. "*libertà della nazione siciliana*", nel dicembre 1816, a seguito della costituzione del Regno delle Due Sicilie e l'assorbimento in esso del *Regnum Siciliae*.

Si assiste, così, al prevalere del 'modello inglese' sulla spinta della fragile alleanza tra il baronaggio e la rafforzata borghesia contro l'assolutismo regio, ciò che induce il sovrano Borbone ad accettarne le conseguenze sul piano della riallocazione dei poteri, con un forte inserimento di quest'ultima nel processo decisionale di governo (*decision making*).

Tuttavia, gli illuminati esponenti di una Sicilia innovativa dovettero ben presto ricredersi sul complessivo coinvolgimento delle classi dirigenti dell'Isola nel profondo cambiamento imposto dall'introduzione della Costituzione. Lo stesso William Bentinck, comandante delle forze britanniche nell'Isola - che grande influenza ebbe nella riforma liberale in Sicilia, anche attraverso il suo *Sicilian Journal* - ebbe a concludere quella controversa esperienza affermando: "*troppa libertà è per i siciliani quel che sarebbe una pistola o uno stiletto nelle mani di un bambino o di un matto*".

Si tratta di una Costituzione appena applicata e mai formalmente abrogata. Questa, troppo semplicisticamente accostata a quella coeva di Cadice - dalla quale si discostava, principalmente, anche se non esclusivamente, per la scelta del modello parlamentare bicamerale imperfetto rispetto a quello monocamerale - rappresenta, comunque, il consolidarsi del costituzionalismo europeo continentale, liberale ed antinapoleonico, fortemente ancorato all'esperienza britannica, seppur ispirata ai principi della rivoluzione francese.

La Costituzione di Palermo - votata da un'assemblea costituente, e non solo concessa dal re - è stata fonte di ispirazione per i regimi di monarchia costituzionale europea e contiene la puntale dichiarazione di diritti inviolabili di cittadinanza: "*niun siciliano potrà essere arrestato, esiliato, o in altro modo punito, e turbato nel possesso e godimento de' suoi diritti e de' suoi beni, se non*

in forza delle leggi d'un nuovo Codice, che sarà stabilito da questo Parlamento e per via di ordini, e di sentenze de' magistrati ordinarii, ed in quella forma, e con quei provvedimenti di pubblica sicurezza, che diviserà in appresso il Parlamento medesimo"(art. X delle Basi) ed un articolato impianto organizzativo incentrato sulla tripartizione elaborata da Montesquieu *"Che il potere giudiziario sarà distinto ed indipendente dal potere esecutivo e legislativo"* (art. IV della Basi).

In sintesi, come sottolineato da A. Romano (*Presentazione a Costituzione di Sicilia*, Catanzaro, 2000, xlvì), una Costituzione che sceglieva l'abolizione dei vincoli feudali e dei fedecommissi, l'introduzione di un sistema di garanzie della proprietà privata, la statuizione della libertà di stampa, la previsione dell'obbligatorietà dell'istruzione, l'introduzione di una legislazione sanitaria che prevedeva l'obbligatorietà delle vaccinazioni, il riconoscimento delle principali libertà individuali, elementi che consentono di ricondurre questo pur sfortunato esperimento Statutario alle più progredite esperienze del costituzionalismo europeo, seppur *'abbandonata al proprio destino già a partire dal 1813, quando prendeva corpo un'alleanza con connotazioni antibaronali ed antinglesi fra corona e borghesia, che trovava un modello più rispondente ai propri interessi nella charte octroyée di Luigi XVIII del '14, concretamente gradita alla monarchia'*.

Con ritmo incessante si rilancerà l'esigenza di una veste costituzionale per consacrare l'autonomia dei siciliani che consenta il recupero della Carta del 1812 nei successivi moti di Sicilia, sempre repressi dalla dinastia dei Borbone di Napoli, a partire da quelli di Palermo del 1820, quando, seppur per un fugace periodo, prevalse la soluzione della concessione della estensione della costituzione spagnola (decreto del 7 luglio 1820 'Art. 1. *La Costituzione del Regno delle due Sicilie sarà la stessa adottata per lo Regno delle Spagne nell'anno 1812, e sanzionata da Sua Maestà Cattolica nel marzo di questo anno: salvo le modificazioni che la Rappresentanza nazionale costituzionalmente convocata crederà di proporci per adattarla alle circostanze particolari de' reali domini.*'), sino alla revisione adattatrice definita il 9 dicembre 1820.

Per giungere, poi, a quelli del 1848, quando con forza il movimento rivoluzionario palermitano reclamò la restaurazione costituzionale: *"Il voto generale di tutta l'isola è che il generale parlamento adunato in Palermo accomodi ai tempi la costituzione, che, riformata sotto l'influenza della Gran Bretagna nel 1812, i Siciliani non avevano mai cessato di possedere in diritto; le assicurazioni di lord Minto (emissario diplomatico del Governo Britannico n.d.r.) certificano che il re è pronto a riconoscere gli antichi diritti della Sicilia e la sua costituzione del 1812; è idea manifestata dall'universale che a questa costituzione si facciano riforme per adattarla ai tempi; e se le riforme alle quali accenna il rappresentante del governo inglese conducono a tale scopo, certamente la mediazione di lord Minto è accolta da tutti con il massimo piacere"*.

Anche se occorre ricordare come contrari a questa scelta, considerata antistorica ed isolazionista, si mostrarono sia Mazzini (*'Ai siciliani. poche parole di Giuseppe Mazzini'*, Londra

20 febbraio 1848) che Cattaneo (*'Per la Sicilia'*, adesso in Cattaneo, Bobbio, *Stati uniti d'Italia*, Roma, 2010), che invitarono i siciliani a chiudere definitivamente con la passata e fugace esperienza costituzionale e ad aprirsi alla prospettiva repubblicana.

Gli eventi tuttavia, com'è noto, precipitarono e la Rivoluzione palermitana, che era stata scintilla dell'ampio moto che scosse l'intera Europa, fu repressa con ferocia dalle truppe borboniche comandate dal tenente generale Filangieri.

La Costituzione, seppur resa più moderna e snella (*'decretata il giorno 10 luglio 1848 dal generale parlamento'*), fu condannata, ancora una volta, a divenire reperto storico, strutturata sul modello della monarchia costituzionale 'esclusiva' (*'La Sicilia sarà sempre Stato indipendente. Il re dei Siciliani non potrà regnare o governare su verun altro paese. Ciò avvenendo sarà decaduto ipso facto. La sola accettazione di un altro principato o governo lo farà anche incorrere ipso facto nella decadenza'*. Art. 2), che ebbe sorte non dissimile da quella alla quale si richiamava direttamente.

La spedizione dei mille e la proclamata unita d'Italia fecero prevalere le fagocitanti spinte unitarie piemontesi.

La questione autonomistica, ed - in particolare - la concessione di un parlamento regionale separato da quello nazionale, rimane, sebbene presente, in secondo piano: osteggiata da Cavour e Garibaldi prima (che almeno su questo convennero) trovava negli autonomisti siciliani (tra questi Filippo Cordova, Emerico Amari) la propria pur flebile spinta.

Il 3 agosto 1860, Agostino Depretis, appena nominato prodittatore della Sicilia, estende lo Statuto Albertino alla Sicilia, e ciò ancorché non si fosse ancora provveduto ad annetterla formalmente al Regno. Soltanto qualche giorno prima, il 23 giugno, era stato emanato il decreto con il quale si dava avvio alla compilazione delle liste ed alla determinazione dei collegi per la elezione di una assemblea di deputati siciliani con suffragio universale e diretto o, in alternativa, per esprimere l'adesione al plebiscito, senza tuttavia fissare la data ed il modo di espressione del voto.

A Torino, nel frattempo, il Ministro Farini, il 13 agosto 1860, pubblica la nota nella quale si definisce la proposta, a conclusione dei lavori della commissione temporanea di legislazione, di introduzione della ripartizione in regioni dello Stato unitario.

Il Prodiattatore Mordini, appena nominato, in raccordo con il collega di Napoli procede con la mera celebrazione del plebiscito, la cui data viene fissata per il 21 ottobre, con ciò scartando definitivamente la possibilità di elezioni del parlamento regionale; ma la prospettiva di collegare la Sicilia alle proposte di Farini non viene definitivamente scartata.

Si istituisce, così, il 19 ottobre 1860, uno *"straordinario Consiglio di Stato, incaricato di studiare ed esporre al Governo quali sarebbero, nella costituzione della gran famiglia italiana, gli ordini e le istituzioni su cui convenga portare attenzione, perchè rimangano conciliati i bisogni peculiari della Sicilia con quelli generali dell'unità e prosperità della Nazione Italiana"*.

Del Consiglio, convocato da Mordini, fanno parte 35 esponenti della politica e della cultura siciliana, tra essi spiccano Gregorio Ugdulena, Mariano Stabile, studiosi come Francesco Ferrara

e Michele Amari (Emerico Amari rinuncio' a partecipare ritenendo l'organismo, in quanto non eletto dai siciliani, frutto di un compromesso) e poi Andrea Guarneri, Isidoro La Lumia, Stanislao Cannizzaro, Vito D' Ondes, nobili come il barone Pisani, il Marchese Vincenzo Torrearsa, il Barone Nicolò Turrisi, il Duca Giulio Verdura. Originariamente se ne prevede la scadenza dopo soli 10 giorni dall'insediamento, poi prorogati di ulteriori 15 giorni.

La Sicilia, ancora una volta, nonostante il profondo mutamento intervenuto, mostra di non voler rinunciare all'autonomia, pur di fronte alle fortissime spinte annessioniste correlate alla nascita del nuovo Stato italiano. E lo fa, questa volta, non più volgendo lo sguardo alla 'gloriosa' costituzione del 1812, la cui riproposizione seppur rivisitata, sarebbe stata improponibile, ma con una proposta originale frutto di un'elaborazione matura di classi dirigenti che vogliono cogliere la sfida del nuovo Stato unitario, senza perdere la rinnovata prospettiva dell'autonomia. Anche se giova ricordare, sebbene si tratti di circostanza meramente simbolica, che il Consiglio si riunirà nei pochi giorni concessi per l'elaborazione del documento, nella stessa sede dove vide la luce la Costituzione del 1812: la biblioteca del Collegio Massimo di Palermo, oggi Biblioteca regionale.

Si tratta di uno dei primi documenti ufficiali che delineano puntualmente le basi dello Stato regionale, pur nella prospettiva di Cattaneo della figura dello stato unificato su base regionale in antitesi con lo stato nazionale unitario, in guisa da offrire lo strumentario costituzionale che costituirà il fondamento per quello che diverrà, settantacinque anni dopo, lo statuto autonomistico.

Il Consiglio elabora, così, una serie di tesi in forma di articoli, nelle quali si delinea la morfologia dello stato unitario regionale (*"nell'Ordinamento generale del Regno d'Italia la Sicilia formi una delle grandi divisioni territoriali, eh'è necessario abbiano esistenza lor propria — conforme il principio riconosciuto dal Governo di Sua Maestà nel sistema Regionale proposto dal Ministro Farini"* ed in tale contesto *"la Sicilia come ogni altra di tali Regioni, o grandi divisioni territoriali abbia un Consiglio deliberante elettivo, — ed un Luogotenente nominato dal Re,—conforme il principio adottato dalla Commissione presso il Consiglio di Stato"*).

Una specifica attenzione e' rivolta alla forma di governo regionale: *"il Consiglio regionale della Sicilia sia composto di membri nominati per elezione diretta"*, con la cautela che *"non possa essere sciolto se non per Decreto del Re, emesso a proposta del Luogotenente, e dopo udito il Consiglio di Stato"*; mentre, nell'esercizio del potere esecutivo, *"il Luogotenente abbia la doppia funzione di Delegato del Potere Esecutivo dello Stato, e di Capo del Potere Esecutivo della Regione"*, prevedendo, tuttavia, che quest'ultimo *"renda conto al Consiglio della sua amministrazione"* il quale *"in questo come in qualunque altro caso possa liberamente rassegnare al Parlamento le sue querele o censure sugli atti del Luogotenente"*.

Le competenze legislative del Consiglio regionale - i cui componenti eletti direttamente sulla base almeno di uno per ogni cinquantamila abitanti - vengono puntualmente individuate nelle seguenti materie: *"a) Tutti i pubblici lavori non comunali, ne provinciali, ne per legge dichiarati nazionali. b) La Pubblica Istruzione e gli Stabilimenti che vi appartengono, salvo sempre allo*

Stato il diritto di fondare Istituti esemplari, e salvo il rispetto alle libertà che in materia d'Istruzione Pubblica la legge deve riconoscere ne' privati, ne' Comuni, e nelle Provincie. c) Gli Stabilimenti di Pubblica Beneficenza ed Utilità, i quali non sieno nè comunali, nè provinciali. d) Le Istituzioni di credito, la cui sfera di azione si limiti alla Regione" nonché nell'ordinamento del pubblico impiego regionale.

Per quanto concerne i rimedi giurisdizionali, si sancisce che i diversi gradi della gerarchia Giudiziaria e del Contenzioso Amministrativo - nonché dei Magistrati di qualunque natura inclusi quelli riguardanti i conflitti di giurisdizione e di attribuzione, eccetto fra le autorità militari - abbiano sede in Sicilia affinché *"gli affari tanto giudiziari, che del Contenzioso amministrativo abbiano in Sicilia il loro intero e totale compimento"*.

La prospettata celebrazione delle elezioni del Parlamento, insieme col plebiscito per l'annessione incondizionata all'Italia con Re costituzionale Vittorio Emanuele ed i suoi legittimi eredi, naufragò ben presto, lasciando in vita solo lo strumento plebiscitario che sanzionò l'annessione, senza garanzie di alcun tipo per le aspirazioni autonomistiche.

Purtroppo, nonostante l'intuizione di Mordini di trovare il modo di coniugare la tempestiva definizione dell'annessione incondizionata con la non abbandonata prospettiva di rilanciare la proposta autonomistica siciliana (invero poco gradita a Torino), il progetto di statuto regionale siciliano, approvato all'unanimità dai consiglieri di Stato straordinari, rimarrà lettera morta. Celebrate le elezioni del nuovo Parlamento del gennaio 1861, Minghetti, succeduto a Farini al ministero degli interni, ritirò i disegni di legge di riforma dell'ordinamento locale e di introduzione di quello regionale (una dettagliata documentazione sulle vicende ed i protagonisti del 1860, accompagnata da approfondimenti e bibliografia, e curata dal Prof. G. Barone, dell'Università di Catania, si rinvia sul sito istituito per i 150 anni della spedizione dei Mille dalla Regione siciliana.

https://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_150ANNI/PIR_150ANNISITO

Morto Cavour, il Barone Ricasoli, nuovo primo ministro, soprattutto in ragione della difficile situazione di ordine pubblico riscontrata nel Mezzogiorno, blocca il processo riformatore ed estende al Regno d'Italia l'ordinamento comunale e provinciale del 1859 (legge Rattazzi), sicché - come icasticamente sottolineato - *"prevalsa la concezione centralista dello Stato, si rinunciò definitivamente ad ogni ipotesi di decentramento regionale, e lo statuto siciliano di autonomia, deliberato dal Consiglio straordinario di Stato, fu chiuso a doppia chiave nel cassetto dei sogni svaniti"* (così F.Renda, *storia della Sicilia dalle origini ai giorni nostri*, III, Palermo, 2003, 975).

Anche in questa occasione l'agognata autonomia dei siciliani non trovò uno Statuto che potesse offrire, in termini puntuali e stabili, la consacrazione delle necessarie prerogative.

Per la Sicilia, dopo le grandi speranze di un nuovo avvenire nell'Italia unita, si avvia quel che Sturzo ha definito *'il grande depauperamento'*, la sottrazione di ingenti risorse finanziarie, economiche ed umane congiunta all'assenza dei necessari investimenti, avviando e

consolidando quel divario economico ed infrastrutturale che giunge incolmato sino ai nostri giorni.

Già nel 1876 Franchetti sottolinea la necessità di realizzare in Sicilia ingenti investimenti statali in strade e ferrovie, che se non possono condurre l'Italia a '*cadere nel disavanzo*', impongono di usare in favore della Sicilia '*tutte le forze di cui dispone*' (L. Franchetti, S. Sonnino, *L'inchiesta di Franchetti e Sonnino. La Sicilia nel 1876*, con intr. di P. Grasso, Palermo, 2004, 156 ss.).

Tuttavia, nonostante le diverse ed altalenanti stagioni delle politiche meridionaliste e le alterne fortune degli interventi straordinari, quel divario si è consolidato ed è più che probabile che si approfondiscano con l'avvento del c.d. federalismo fiscale (per un'analisi sul divario si veda l'interessante studio di V. Daniele e P. Malanima, *Il prodotto delle Regioni ed il divario Nord-Sud in Italia, 1860-2004*, in *Rivista di Politica economica*, 2007, 1 ss., da ultimo si veda *L'Audizione* del Capo del Servizio Studi di struttura economica e finanziaria della Banca d'Italia, D. Franco, sullo *schema di decreto legislativo in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali*, alla Commissione Parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale-V Commissione Bilancio, Camera dei Deputati 28 marzo 2011).

2. Terminata la seconda guerra mondiale, giunge lo Statuto autonomistico: la decisione necessitata di offrire alla Sicilia la differenziazione nell'Unità del Paese viene recepita pedissequamente e senza il necessario coordinamento nell'ordinamento costituzionale, salvo - in un secondo momento - a determinarne un adeguamento forzato e strisciante.

Un cammino autonomistico lungo quasi quanto il tempo che ci separa dallo sbarco dei Mille a Marsala, nel corso del quale, tra spinte innovative e conservatrici, la vocazione millenaria dei siciliani all'autonomia - come un fiume dal fluire impetuoso in alcuni momenti e per lungo tempo carsico, in una sorta di processo per approssimazioni successive - ha consentito di conseguire il coronamento del riconoscimento costituzionale nell'Italia repubblicana.

Lo statuto, frutto di una peculiare congiuntura istituzionale, pur con alcune pregevoli intuizioni che introducono originali soluzioni organizzative, è elaborato dai consultori secondo una concezione elitaria che non individua una precisa collocazione per la cittadinanza e l'esercizio degli istituti partecipativi (quali il referendum, le proposte di legge di iniziativa popolare etc., le quali, ad esempio, troveranno spazio nella coeva Costituzione), tutto incentrato sui rapporti Regione e Stato e sui rapporti tra gli organi regionali. Non va dimenticato, in tal senso, che la Consulta viene nominata dal Governo nazionale ed istituita presso l'Alto Commissario per la Sicilia, che la presiede di diritto.

Se appare indiscutibile l'esigenza di porre un freno alle spinte separatiste del Movimento per l'Indipendenza della Sicilia, una classe dirigente giovane e determinata, tuttavia, riuscì ad incunearsi sul versante dello scontro e massimizzare il risultato autonomistico per i siciliani.

Va riconosciuto il ruolo centrale che ebbe la Commissione preparatoria che ebbe il compito di elaborare il testo base per l'esame della Consulta, composta da esponenti politici e tecnici esperti

di diritto pubblico: tra questi, tre professori dell'Ateneo palermitano (Giovanni Salemi, Franco Restivo e Paolo Ricca Salerno, con un ruolo marginale anche di Gaspare Ambrosini), ai quali si deve l'elaborazione del progetto dell'impianto fondamentale statuario.

Lo Statuto, poi approvato dalla Consulta nel dicembre del '45, si incentrò su due cardini fondamentali: quello riparazionista, con la previsione di strumenti di 'risarcimento' per i danni provocati alla Sicilia dalle politiche centralista dei governi di Roma, e quello dell'autosufficienza, ossia *"dell'autonomia intesa come esercizio nell'isola di tutte o quasi tutte le funzioni svolte dallo Stato in campo nazionale, senza modificare o modificare il meno possibile l'organizzazione dello Stato medesimo"* (F. Renda, *Storia della Sicilia*, cit., 1287).

La promulgazione dello Statuto giunge il 15 maggio 1946 (lo stesso giorno dell'emanazione dell'enciclica di Leone XIII, *Rerum Novarum*), il 20 aprile 1947 si celebrano le prime elezioni dell'Assemblea regionale siciliana, ed il 25 maggio successivo si insedia il primo Parlamento regionale della nuova stagione dell'Autonomia siciliana.

Quel che certamente i siciliani che hanno combattuto per l'autonomia non si attendevano e' che una volta consacrata al massimo livello formale e sostanziale, essa venisse progressivamente ed incessantemente svuotata dall'assenza o dalla portata riduttiva delle norme di attuazione dello Statuto imposte dal Governo dello Stato, dalle pronunce della Corte costituzionale, dall'invasivo legislatore nazionale, prima, e comunitario dopo e dall'insipido legislatore regionale che poche volte ha saputo interpretare appieno le forti potenzialità statutarie.

E' quindi condivisibile la lettura di quel grande siciliano che è Ludovico Corrao secondo il quale: *"il sistema politico siciliano ha conciato così la Sicilia non realizzando a pieno la sua autonomia, perché fin dal primo momento che fu concesso lo Statuto dell'autonomia furono messe in atto tutte le strategie possibili ed immaginabili per svuotarlo di senso, significato ed agibilità. E contro il volere della Costituzione. I gruppi monopolistici del nord e la classe politica romana insieme per la sterilizzazione dell'Autonomia siciliana, con gli ascari della classe politica siciliana. Tuttora è fondamentalmente così, niente e' cambiato"* (L. Corrao, *Il sogno mediterraneo*, Alcamo, 2010, 49).

Oggi, una rilettura dello Statuto siciliano passa per quel processo di riforma che ha visto, dapprima, modificare il Titolo V della parte seconda della Costituzione, con la 'costituzionalizzazione' del c.d. Federalismo amministrativo e l'introduzione della nuova forma di governo e del sistema elettorale regionale (leggi costituzionali nn. 2 e 3 del 2001) e poi con l'avvento - sotto la spinta della ragion partitica, più che di un compiuto ed articolato processo di revisione costituzionale - del c.d. Federalismo fiscale (l. n. 42 del 2009).

Nonostante siano, ormai, decorsi dieci anni dalla richiamata riforma costituzionale del 2001, restano allo stato embrionale - ma sembrano addirittura abbandonati - i tentativi dell'Assemblea regionale siciliana di proporre al Parlamento nazionale una complessiva revisione statutaria conseguente alla legge costituzionale del 2001, ed adesso, all'inveramento del federalismo fiscale.

Il federalismo, o meglio il rafforzamento della struttura regionale del nostro ordinamento costituzionale - quello che Gaspare Ambrosini definì 'Stato regionale' (G. Ambrosini, *Autonomia regionale e federalismo - Austria, Spagna, Germania, URSS*, Roma, 1945) - e' ormai divenuto un principio condiviso nel nostro Paese: tra le forze politiche, nella società, nella cultura.

E ciò costituisce una nuova opportunità per una Regione il cui statuto è stato scritto dai Padri dell'Autonomia guardando alle esperienze più ardite di regionalismo del tempo, divenendone esso stesso modello e riferimento istituzionale.

Non possono non condividersi le ragioni che spingono al federalismo, ed al c.d. federalismo fiscale, se ispirate ad aumentare la riconoscibilità dei comportamenti virtuosi degli amministratori e la tracciabilità delle inefficienze, ed a incrementare la capacità dei cittadini di controllare la spesa e verificare l'adempimento degli impegni assunti dagli amministratori.

E' una riforma importante quella del federalismo fiscale, che si misura con le difficoltà di una forte divaricazione economica tra nord e sud del Paese che non ha eguali in Europa, e che si è solo aggravata in 150 anni di Unità, con poteri e competenze differenziati tra le istituzioni territoriali, con un sistema fiscale farraginoso e con un forte tasso di evasione.

Lo Statuto siciliano, entrato in vigore nel 1946, è stato, e rimane, un riferimento sicuro di qualsiasi regionalismo preso sul serio.

Certo, gli anni passati e le riforme legislative intervenute, l'irrompere dell'integrazione europea e dell'attrazione verso quel livello di normazione di molte delle materie attribuite alla competenza regionale (agricoltura, ambiente, appalti), le riforme costituzionali degli ultimi anni, imporrebbero alcuni interventi di revisione (purtroppo ancora attesi), ma il paradosso e' che il processo di affermazione dell'idea del Federalismo e del c.d. federalismo fiscale e' cresciuto nel Paese intersecando l'onda lunga della progressiva dissoluzione dei punti di forza dell'autonomia siciliana.

E ciò :

- da parte dei poteri centrali di uno Stato che ha sempre avversato l'inveramento delle principali novità della Carta autonomistica con leggi, regolamenti, atti amministrativi, basti richiamare la vicenda dell'attuazione degli artt. 32, 37 e 38 dello Statuto;
- da parte della Corte costituzionale che - perpetrata l'eutanasia dell'Alta Corte per la Regione siciliana - con progressivi colpi di maglio, spesso motivati più dalla ragione (economica) di Stato che da obiettive motivazioni giuridiche coerenti con i principi dello Statuto (da ultimo con le sentenze n. 115 e 116 del 2010, nelle quali viene superata la giurisprudenza più persuasiva delineata nella sent. n.138/1999, per rispolverare indirizzi ampiamente datati risalenti alle sent. 71/1973 e 81/1973) (A. D'Atena, *Dalla 'costituzionalizzazione' dello Statuto alla 'dissoluzione' dello Statuto siciliano. Riflessioni sull'elaborazione giurisprudenziale del primo ventennio*, in AA.VV., *Lo Statuto siciliano dopo 40 anni*, Padova, 1990, 23 ss.);
- da parte di una classe dirigente regionale che, dalla metà degli anni '60, ha progressivamente abbandonato le ragioni dell'autonomia esercitandone, con sempre minore convinzione, le

prerogative conferite dallo Statuto, accontentandosi dei cascami di un sistema di competenze ormai avviluppato su se stesso, incapace di incidere se non sulla spesa, sempre più parcellizzata e clientelare, riducendo la forza della specialità (A.Ruggeri, *La condizione di specialità e' divenuta anche giuridicamente solo simbolica, di facciata*, in *'Le Regioni speciali'*, in *Foro it.*, 2001, V, 207 ss.) a strumento di erogazione incontrollata di risorse i cui esiti sono purtroppo sotto gli occhi di tutti.

In tale contesto lo Statuto ha assunto una connotazione impropria e, paradossalmente, contraria agli interessi che intendeva tutelare. A causa delle inerzie determinate dalla classe politica regionale esso ha avuto lo stesso 'effetto indesiderato' della muraglia cinese: concepita per difendere il territorio cinese ne e' divenuta causa di isolamento. Basti pensare ai molteplici casi nei quali il recepimento 'statico' della legislazione statale ha ritardato l'applicazione nell'ordinamento regionale delle sopravvenute riforme legislative di settore, determinando gravi ritardi di adeguamento normativo che si sono riflesse sulla funzionalità dell'amministrazione e sulla sua capacità di dare risposte a cittadini ed imprese (si pensi, ad esempio, alla disciplina dell'azione amministrativa, dell'ordinamento delle autonomie locali, non ultima, a quella dei contratti di lavori, forniture e servizi, in queste materie la legislazione regionale, infatti, e' stata emanata dopo diversi anni da quella statale).

In tal guisa, lo strumento rivendicato ed ottenuto dalla Sicilia per promuovere il suo sviluppo ed il superamento del divario sociale ed economico, è divenuto, a causa dell'erroneo utilizzo delle prerogative autonomistiche e dei meccanismi regolativi che ad esso sono correlati, uno strumento che ha determinato effetti pregiudizievoli sulla società siciliana innescando ingiustificati ritardi a riforme innovative. Quando, addirittura, non ha consentito applicazioni distorte dell'autonomia, soprattutto sul piano finanziario, consentendo l'introduzione o l'estensione di istituti che hanno determinato privilegi divenuti ingiustificabili (esempi emblematici si rinvencono in alcune deroghe alla disciplina del pubblico impiego in materia pensionistica e previdenziale o in materia di assistenza a familiari, nella patologica evoluzione della formazione professionale, o nell'abnorme crescita del ricorso al precariato nel settore forestale).

3. Il primo decennio degli anni 2000 conduce alla deflagrazione il sistema regionale siciliano.

Alle patologie evidenziate si aggiunge la crescente elefantiasi degli apparati, non solo diretti della Regione (che hanno superato nel periodo la dotazione di 20.000 dipendenti, di cui 2000 dirigenti, la metà dei quali agronomi ed architetti, con una carenza assoluta di economisti e giuristi, frutto, in gran parte, degli ingressi per sanatorie e stabilizzazioni), ma soprattutto degli enti collegati, l'espansione indiscriminata della sfera pubblica nel settore dei servizi, la moltiplicazione di società partecipate di ogni genere (in particolare nei settori dei rifiuti, del servizio idrico, dei servizi alla p.a.) con il malcelato intendimento di estendere fasce di impiego precario a carico delle finanze pubbliche, la crescita prorompente dei contributi ad associazioni,

consorzi, fondazioni, la platea senza eguali dei forestali e della formazione professionale che, insieme, drenano dal bilancio regionale oltre 500 milioni di euro l'anno.

A questi vanno aggiunti gli oneri finanziari di un indebitamento che ha dovuto far fronte a spese crescenti non coperte da entrate certe, in particolare nel settore sanitario.

Un macrosistema che troppo spesso si mostra come clientelare ed inefficiente, appesantito economicamente dalla sempre più pesante compartecipazione finanziaria al sistema sanitario (giunta nel 2009 al 49,11%, che grava per oltre il 45% sulle entrate erariali) giunto, potrebbe dirsi da solo, al capolinea, ma che adesso deve fare i conti con la contrazione delle risorse trasferite dallo Stato, e, soprattutto, con il federalismo fiscale.

In questo scenario di costi crescenti, con una spesa sanitaria che nel 2007 sfonda la spesa dei 9,5 miliardi di euro, crescono le aliquote fiscali compartecipative rendendo i siciliani i più tartassati d'Italia sul piano fiscale e con la più bassa qualità di servizi e trasporti e con un gap infrastrutturale che rende inimmaginabile una competizione tra regioni.

Gli ultimi anni lasciano intravedere un'inequivocabile inversione di tendenza. La riforma dell'amministrazione regionale introduce, per la prima volta, con una profonda riorganizzazione delle strutture, la contrazione degli organici e degli apparati, la quantificazione della pianta organica, l'istituzione del fondo pensioni.

A questa viene accompagnata la riforma delle procedure amministrative e l'applicazione della digitalizzazione della p.a.

E poi: una profonda riforma della Sanità che consente di rispettare il piano di rientro e di ridurre al minimo la crescita della spesa sanitaria, la riforma del settore dei rifiuti, dove le sole società costituite all'inizio degli anni 2000 hanno determinato un deficit di oltre un miliardo di euro, oltre ai disagi creati dalle disfunzioni nella raccolta e nel conferimento in discarica dei rifiuti.

Il risanamento e le riforme delineano un percorso ineludibile per la Sicilia se essa vuol presentarsi, con i conti e le carte in regola, recuperando la credibilità necessaria per un negoziato con le istituzioni statali, al passaggio del ripensamento della sua autonomia imposto dal federalismo fiscale.

4. Quale sarà l'effettivo assetto della nostra Repubblica al termine del percorso del riordino delle competenze tra i diversi livelli istituzionali e del c.d. federalismo fiscale - tuttavia - non può non essere pienamente previsto ed analizzato.

Un approccio approssimativo al federalismo e senza perequazioni sarebbe un salto nel buio che non può permettersi l'Italia nel tempo della competizione globale, e che men che meno possono permettersi i siciliani, costretti da una pesante crisi congiunturale aggravata da un contesto economico debole che mai ha raggiunto i livelli medi di crescita del Paese.

Il Capo dello Stato ha sottolineato in più occasioni (da ultimo nel mirabile discorso tenuto a Marsala l'11 marzo 2010, in occasione della celebrazione dei 150 anni dello sbarco dei Mille) come i principi fissati dall'art. 119 della Costituzione esigano un impegno forte e rinnovato di

tutti i livelli di governo della Repubblica e di quanti operano nel sistema economico e sociale; occorre, infatti, garantire le condizioni necessarie per una crescita equilibrata e solidale dell'intero Paese, assicurando, in particolare, ai cittadini le prestazioni necessarie al pieno e uniforme godimento dei diritti civili e sociali sanciti dalla Costituzione.

Ed il 9 settembre scorso, in occasione della visita a Palermo il Presidente ha avuto modo di affermare che *"non c'è un territorio da premiare come concentrato di virtù, né un territorio visto come concentrato di vizi da punire. L'esame di coscienza collettivo, che ho più volte sollecitato in occasione del centocinquantesimo, non può non coinvolgere tutto il paese, l'intera società italiana, e generare un nuovo grande sforzo di cambiamento e di coesione nazionale.....L'Italia può tornare alla crescita, può giungere a crescere intensamente e stabilmente, solo crescendo insieme Nord e Sud, solo mettendo a frutto le riserve del Mezzogiorno, le risorse potenziali della Sicilia e del Mezzogiorno, che sono la maggior carta di cui disponiamo per guardare con fiducia al futuro"* (discorso tenuto alla Società di Storia Patria).

C'è quindi una nuova sfida con la quale l'Autonomia siciliana deve confrontarsi: il c.d. Federalismo fiscale che ha assunto la connotazione di scelta ormai irretrattabile; in tal senso le forze politiche, ma ancor prima la gran parte degli italiani, ne hanno piena consapevolezza; pur non potendosi dimenticare che lo Statuto siciliano, del federalismo fiscale, è l'indiscusso paradigma.

E' vero che la corsa parte da lontano, ed alcune Regioni come la Sicilia, con il suo statuto autonomistico, ad esempio, avrebbero fatto meglio a chiederne con la dovuta forza l'immediata attuazione, anziché invocare "interventi straordinari" dal centro che, a sua volta, negoziava scambi in funzione di legittimazione con gli ascari di sempre.

Certo, l'impresa di realizzare il federalismo, partendo dal profilo fiscale è più agevole in territori connotati da omogeneità economico-sociale o in organizzazioni statuali giovani, dove la riscrittura delle regole avviene sotto spinte fortemente aggreganti. E' ardua, invece, in aree a statualità consolidata, soprattutto se connotate da forte (e risalente) divario economico-sociale.

Gli sprechi nelle amministrazioni pubbliche, le clientele, i contributi a pioggia, le "microruberie" che caratterizzano il mezzogiorno, sono contestati più che legittimamente dalle aree più produttive del Paese che scontano un surplus fiscale in parte trasferito alle zone economicamente deboli del sud.

I benefici alla grande industria e finanza e quelli connessi alla remunerazione del debito pubblico, l'arricchimento creato dall'enorme evasione fiscale degli ultimi quaranta anni, l'asimmetria degli investimenti infrastrutturali sono reclamati non meno legittimamente dal sud.

Il federalismo fiscale, così come delineato dalla legge n. 42 del 2009, appare equilibrato. Tuttavia, i provvedimenti normativi attuativi devono basarsi su previsioni quali-quantitative precise, muoversi sulle due gambe della perequazione fiscale e di quella infrastrutturale, tenere in conto l'esigenza di differenziazione, di gradualità, di proporzionalità, riuscendo a rendere tracciabili inefficienze e disfunzioni gestionali.

Appare chiaramente ancorato a quei principi di solidarietà ed equità senza i quali l'approdo sarebbe devastante per molte aree italiane.

Questa è la partita cruciale per un Paese che deve trovare un nuovo slancio per non perdere la competizione internazionale e correre con il pesante fardello del terzo debito pubblico del mondo, ma lo è, soprattutto, per la classe dirigente del sud.

Non smettiamo di credere che il federalismo fiscale possa svolgere una funzione aggregante, e così potrà essere solo realizzando su di esso ampie ed articolate convergenze, ma è chiaro che una sua declinazione disaggregativa potrebbe appagare l'esigenza di qualche forza politica che "scalda i motori" per incassare effimeri risultati elettorali, ma avrebbe effetti paralizzanti non solo sulle istituzioni, ma anche sul sistema economico dell'intero Paese.

C'è un patrimonio straordinario da non disperdere: l'unità della Nazione.

La ricorrenza dei 150 dell'Unità d'Italia giunge opportuna per ripensare a quel percorso che - non senza contraddizioni ed ombre - è stato costruito sui valori, sulle idee e sul sacrificio di tanti che cittadini italiani non poterono divenire mai. Ma è anche un grande patrimonio economico in quanto offre all'imprenditoria del nostro Paese la cifra di una dimensione nel contempo di competitore internazionale e di mercato interno che può garantire di agganciare la crescita.

Sul complesso percorso di realizzazione del federalismo - "senza far saltare il banco" e mantenendo unito il Paese - si abbatte la retorica del deteriorato confronto tra le forze politiche. Le cronache istituzionali dimostrano che il peggior modo di fare le riforme è quello di realizzarle in un clima deteriorato, dove i costi di transazione partitica inquinano il confronto politico.

Appare paradossale che mentre alla politica si chiede un supplemento di responsabilità per "guidare" un processo reso ancor più difficile dalla grave crisi economico-finanziaria, essa, per le sue contraddizioni ed incapacità, presenti anticipatamente la cambiale elettorale e lo faccia, da parte di alcuni, addirittura facendo divenire il federalismo fiscale "merce di scambio". Questo ha accelerato il percorso del federalismo saltando molti necessari confronti ed approfondimenti.

E così è avvenuto che il clima che doveva favorire la nascita del nuovo assetto si sia già complicato: il c.d. federalismo fiscale municipale (D. lgs. 14 marzo 2011, n. 23) non registra l'adesione degli enti locali e regionali e, almeno per quanto riguarda la Regione siciliana, è oggetto di impugnativa alla Corte costituzionale. Esso, infatti, nonostante la clausola di salvaguardia dell'autonomia speciale, dispiega immediatamente effetti sui comuni siciliani, riducendo trasferimenti che dovrebbero essere ripianati dalla Regione, con un chiaro pregiudizio per la Sicilia.

Diverse sono le conclusioni che possono raggiungersi per il c.d. 'federalismo regionale' (D. lgs 6 maggio 2011, n. 68) che ha dovuto aggiungere una precisa clausola di salvaguardia (soprattutto su richiesta della Sicilia e della Sardegna) a garanzia del regime differenziato delle Regioni speciali che allungherà notevolmente i tempi se non saranno offerti i necessari riequilibri sul piano della perequazione infrastrutturale.

E' stata così scongiurata la prospettiva del Governo nazionale, manifestatasi con la prima approvazione del testo del decreto, di ricondurre integralmente le Regioni a Statuto speciale nell'alveo della disciplina generale delle Regioni ordinarie, in contraddizione rispetto alle previsioni della stessa legge n. 42 del 2009 che distingue puntualmente queste ultime da quelle ad autonomia differenziata, non per farne una riserva indiana, ma per consentire che la disciplina sull'autonomia finanziaria prevista dagli Statuti speciali possa effettivamente dispiegarsi.

Da un lato, va sottolineato il grave ritardo col quale la disciplina del federalismo fiscale regionale trova applicazione per la Sicilia a cause delle inerzie del Governo nazionale.

La Regione siciliana, in tale contesto, ha cercato di riportare la disciplina dell'autonomia finanziaria ad una disciplina che fosse letta nel prisma dell'autonomia statutaria e dello Statuto. Quindi, non una normativa del tutto riconducibile al decreto attuativo sul federalismo fiscale regionale, ma una disciplina che passasse per una declinazione puntuale alla stregua e alla luce dei principi statutari.

In questo senso va ricordato che la legge 42 del 2009 è stata opportunamente interpretata dalla Corte costituzionale, su impugnativa proposta dalla stessa Regione siciliana, con la sentenza n. 201 del 2010. Con una sentenza interpretativa di rigetto, la Corte ha puntualmente richiamato quali articoli si applicano alle regioni a statuto speciale, cioè gli articoli 15, 22 e 27, ritenendo che nessuna altra delle disposizioni della legge 42, ad eccezione di quelle poc'anzi citate, possa trovare applicazione, neanche in termini di principio, nei confronti delle regioni stesse, con la conseguenza che la sede opportuna per declinare il federalismo fiscale per quanto concerne le regioni a statuto speciale sia la commissione paritetica e, conseguentemente, siano le norme di attuazione che, con la nota natura pattizia, possano puntualmente disciplinare i canoni e i criteri del federalismo fiscale delle regioni a statuto speciale.

Anche se va ricordato che con una modifica della legge in questione - invero non poco ambigua - provvedendo alla proroga dei termini per l'attuazione del federalismo fiscale (l. 8 giugno 2011, n. 85) si è modificato l'articolo 16, aggiungendo, dopo il comma 1, il comma 1-bis, alla stregua del quale gli interventi di cui al comma 1 si estenderebbero *"a tutti gli enti territoriali per i quali ricorrano i requisiti di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione"*. E' chiaro l'intendimento del legislatore di rendere applicabile anche alle Regioni a statuto speciale il d. lgs 31 maggio 2011, n. 88, che reca disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali. Ma ciò lascia del tutto impregiudicata la questione degli interventi di perequazione infrastrutturale di cui si dirà più avanti.

In questo senso l'Assemblea regionale, nell'ottobre 2010, ha puntualmente approvato un ordine del giorno, all'unanimità - e questo è di grande rilievo politico-istituzionale - In questa occasione, il Parlamento si è trovato unanime nel reagire all'applicazione indiscriminata degli schemi dei decreti attuativi della legge 42/2009, chiedendo invece una puntuale regolazione del federalismo fiscale nell'ambito delle norme di attuazione, in attuazione delle garanzie sancite dallo Statuto regionale.

L'articolo 27 della legge n. 42 del 2009 in tal senso lancia evidenti margini di differenziazione della disciplina per le Regioni a statuto speciale dalla disciplina delle Regioni a statuto ordinario. Sono evidenti i riferimenti ai costi dell'insularità, agli svantaggi strutturali permanenti, i riferimenti alla cosiddetta fiscalità di sviluppo; quindi ci sono elementi chiari che sono evidentemente riconducibili all'articolo 119, V comma, che riescono a consentire la costruzione di un tessuto normativo che dovrà tenere conto delle forti divergenze tra i territori che esistono e che, in particolare, riguardano le due isole: la Sicilia e la Sardegna.

Su questo, sempre in termini di politica legislativa, stiamo costruendo con la Regione Sardegna una forte sinergia sul tema dei costi dell'insularità che sono stati individuati puntualmente, e che dovranno diventare un elemento che consentirà, sul piano numerico, di suffragare richieste di tipo perequativo che certamente non potranno non avere risposta nel contesto della disciplina attuativa del federalismo fiscale.

A tal riguardo va ricordato che una Commissione interna, all'uopo nominata dal Governo regionale, ha già definito importanti parametri per la determinazione dei fabbisogni connessi agli interventi di perequazione infrastrutturale, ma attendiamo ancora che il Governo nazionale si pronunci in materia in attuazione del decreto interministeriale attuativo dell'art. 22 della legge n. 42 del 2009.

Come più volte richiamato, il federalismo fiscale cammina su due gambe: la prima delle gambe è la perequazione fiscale di cui si è detto prima, la seconda è la perequazione infrastrutturale.

La perequazione infrastrutturale, tema sul quale la Regione siciliana sta conducendo un confronto serrato con lo Stato, è in qualche modo il grande assente dal dibattito attuativo della legge 42 del 2009. L'articolo 22 sulla perequazione fiscale è sostanzialmente inattuato dalla entrata in vigore della legge 42 del 2009. Il decreto ministeriale attuativo della parte meramente ricognitiva propedeutica all'individuazione delle differenze, del divario che deve essere poi colmato attraverso la perequazione infrastrutturale, è stato sottoscritto dai ministri competenti ed emanato il 26 novembre, ed è stato pubblicato soltanto l'1 aprile 2011, ma dei suoi esiti non v'è traccia.

E' paradossale che mentre si intendono porre le basi di un federalismo di coesione, solidale, equo, ritardi da tanto tempo l'attuazione, invece di ricercare degli elementi necessari a fare camminare la perequazione infrastrutturale; altrimenti si realizzerà quello che si sta realizzando in questo momento e cioè un federalismo fiscale che sta andando avanti sul piano della disciplina fiscale in senso stretto, ma che sulla perequazione infrastrutturale non specifica nulla, non completa neanche la ricognizione dei fabbisogni.

Non si comprende come le differenze, il divario potranno avere la legittima risposta alle aspettative dei siciliani, di coloro che attraverso la perequazione infrastrutturale attendono risposte a situazioni di divario che, da incolmabili, rischiano di diventare assolutamente prive di prospettiva.

5. Per quanto concerne l'attuazione del federalismo fiscale in Sicilia, dopo aver attivato ai primi di dicembre scorso con la memoria presentata dall'Assessorato per l'economia, la Commissione

paritetica, già a febbraio con il Ministero dell'Economia è stato aperto un confronto, con l'obiettivo di individuare puntualmente le risorse finanziarie e le funzioni da attribuire alla Regione in attuazione del federalismo fiscale.

Va tuttavia segnalato che non si comprende alla stregua di quale criterio, la piena attuazione delle norme finanziarie degli statuti speciali di Val d'Aosta, Trentino Alto-Adige, Friuli Venezia-Giulia, sia già un dato compiuto, come si appresta ad essere anche quella della Sardegna (ormai prossima al varo delle norme di attuazione in materia finanziaria), mentre per la Sicilia solo nel settembre 2011 il Governo nazionale ha riscontrato - peraltro in termini del tutto insoddisfacenti - alla proposta formulata nel dicembre 2010 dalla Sicilia.

Al fine di uscire da tale ingiustificato stallo istituzionale ai primi di novembre 2011 il Presidente della Regione, con atto proposto dall'Assessorato dell'Economia, ha evidenziato la situazione invitando il Governo nazionale alla più celere definizione delle trattative giungere all'accordo sulla disciplina attuativa del federalismo fiscale.

Anche se sembra giunto il momento di valutare di porre fine alla categoria unitaria delle regioni a statuto speciale, così come delineata nel nostro ordinamento. La distinzione con le ordinarie non ha più ragion d'essere all'interno del panorama regionale europeo.

Semmai la specialità può trovare, proprio in tale panorama, una giustificazione con riguardo all'insularità, caratteristica che accomuna Sicilia e Sardegna. E' questo il tratto qualificante con il quale Sicilia e Sardegna debbono proiettersi nel federalismo, richiedendo una seria perequazione infrastrutturale, ed aprendosi alla comune vocazione mediterranea. In questa prospettiva, la differenziazione dell'autonomia si fonda sulle peculiarità territoriali ed economiche, e solo conseguentemente giuridiche ed istituzionali.

E poi che dire della perequazione infrastrutturale del tutto abbandonata e senza alcuna dotazione aggiuntiva, perequazione alimentata soltanto con le risorse (progressivamente ridotte) già assegnate alle regioni meridionali con Fas ed, adesso, le risorse rinvenienti dalla riduzione della compartecipazione statale ai programmi comunitaria.

Mentre in Europa e nelle economie emergenti, per uscire dalla crisi economica e finanziaria si punta agli investimenti infrastrutturali, in Italia crollano gli investimenti pubblici nel Sud. E' questo avviene, paradossalmente, mentre si pretende di approdare al federalismo fiscale che impone, invece, consistenti perequazioni. Il cosiddetto Piano del Sud, purtroppo non prevede risorse aggiuntive, anzi ha ridotto quelle già assegnate alle Regioni del Mezzogiorno.

Come dimostra il Rapporto SVIMEZ 2011 sull'economia del Mezzogiorno, è in atto il tendenziale allargamento del divario tra Nord e Sud. E' l'effetto oltre della crisi economica continentale, della progressiva riduzione, se non addirittura della sottrazione, di risorse dirette alle Regioni meridionali.

Proprio il crollo degli investimenti nel Mezzogiorno costituisce, ben oltre i proclami del cosiddetto Piano per il Sud, denominato in termini ancor più icastici "Piano Eurosud", la causa principale del forte rallentamento della politica regionale di sviluppo, adesso appesantito ulteriormente dagli effetti delle due manovre del Governo nazionale (Decreto legge 6 luglio

2011, n.98 *"Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"* convertito con modificazione dalla legge 15 luglio 2011, n.111 e Decreto legge 13 agosto 2011, n.138 *"Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria"* convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n.148) che scaricano le proprie misure di riduzione della spesa prevalentemente sul sud.

In questo modo si attiva una spirale recessiva alla quale le Regioni del Mezzogiorno debbono reagire puntando a coniugare risanamento ed investimenti. Solo così potranno offrirsi le risposte ai tanti giovani siciliani preparati che attendono di entrare nel mondo del lavoro e lo vogliono fare senza dover abbandonare la propria regione.

Appare, peraltro, particolarmente preoccupante che il Governo nazionale, confermando un chiaro orientamento penalizzante per il Mezzogiorno, si sia già orientato a proporre una riduzione del contributo dell'Italia all'Unione europea, che molto probabilmente si riverserà negativamente sulle politiche di coesione regionale, penalizzando ulteriormente le regioni del Sud.

Quando è nata l'autonomia siciliana e si diedero le prime norme di attuazione, gli articoli 36 e 37 trovavano seppur parziale applicazione; poi la riforma fiscale ha via via costituito presupposti che hanno svuotato la portata attuativa di tali norme e, parimenti, dell'articolo 38 dello Statuto. Oggi queste disposizioni sono sostanzialmente disapplicate con grave pregiudizio per i siciliani. L'obiettivo del federalismo fiscale, applicato alle autonomie speciali ed in particolare alla Sicilia, è quello di dare pieno invero alle norme finanziarie dello statuto con conseguente trasferimento di funzioni alla Regione.

La Sicilia – come si precisava in precedenza – è pronta a definire i dettagli dell'accordo che dovrà essere un patto, proprio perché deve essere trasfuso nelle norme di attuazione in materia finanziaria tra Stato e Regione. Questo accordo vede, da un lato, risorse nuove per la Regione in attuazione dei predetti articoli, anche con riguardo alle accise relativamente all'emissione al consumo per un ammontare corrispondente circa a 10 miliardi 500 milioni di euro, correlativamente si trasferirebbero alcune funzioni: istruzione scolastica, università, politiche sociali e salute, quota parte, per 8 miliardi e 300 milioni, la finanza locale, ancorché non statutariamente spettante, dovrebbe rientrare nel pacchetto complessivo per 10 miliardi e 200 milioni. Quindi, un ammontare sostanzialmente omogeneo di trasferimento di risorse e funzioni che porterebbe ad attuare lo Statuto, ad invero l'autonomia finanziaria come definita dallo Statuto di autonomia, reintroducendo il principio di territorialità nella normativa attuativa. Regola che adesso ispira l'intero cosiddetto federalismo fiscale.

Tuttavia vi è il tema aperto delle accise sulla produzione di idrocarburi: sostanzialmente la Sicilia raffina il 41% dei prodotti petroliferi dell'intero Paese e l'ammontare delle accise alla produzione è di oltre 9 miliardi; in questo senso una delle richieste fatte dalla Regione allo Stato al fine di riequilibrare il pregiudizio che da una così rilevante porzione di raffinazione che si realizza nella nostra Regione scaturisce sui territori, una retrocessione, sebbene in termini percentuali, di queste risorse alla Regione. Si arriverebbe così ad un riequilibrio che consentirebbe di eliminare una patologia che oggi è tutta siciliana.

Sotto altro profilo, non si può non segnalare come oggi le entrate tributarie, al netto delle entrate di nuovo arrivo che scaturirebbero dall'accordo con lo Stato, sono 11 miliardi 280 milioni; quindi su 11 miliardi il fabbisogno del fondo sanitario è di ben 8,5 miliardi. Laddove la Sicilia dovesse sopportare l'intero costo del servizio sanitario regionale, praticamente se aggiungiamo i due miliardi di euro tra stipendi e pensioni non rimarrebbe più un euro neanche per accendere la luce; mentre invece il Trentino Alto Adige, per esempio, al netto dell'intero carico del servizio sanitario regionale, dispone del 70% delle risorse raccolte sul territorio.

Ci sono elementi evidenti di differenziazione, di capacità contributiva che vanno riequilibrati attraverso forme di perequazione fiscale, forme di perequazione infrastrutturale, senza dimenticare quel chiaro orientamento verso il risanamento, verso i conti in regola che sta animando l'iniziativa del Governo regionale che, come riconosce lo stesso Ministero dell'Economia, proprio a partire dalla sanità, nei quali la Sicilia in questi anni ha invertito la tendenza che aveva accresciuto pesantemente le situazioni di deficit fino ad arrivare ad una situazione parossistica che, certamente, era inconciliabile con l'equilibrio della finanza pubblica regionale.

In questo senso, pertanto, di fronte ad un processo virtuoso che si intende portare a compimento, elementi di riequilibrio dovranno essere realizzati. Senza questi, il federalismo rischia di diventare iniquo e non solidale, rischia di allontanare di più una parte del Paese rispetto ad un'altra che ha una diversa capacità di produzione, una diversa capacità di ricchezza che certamente penalizza altre parti del territorio.

Appare necessario richiamare il monito di don Sturzo che quando definisce l'autonomia finanziaria delle regioni fa proprio riferimento a quell'autosufficienza finanziaria, senza la quale la Regione non avrebbe senso, non avrebbe alcun tipo di funzione. E' anche vero che egli intravede nell'articolo 119 (nella vecchia versione della Costituzione) la norma in base alla quale, per provvedere a scopi determinati, particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali, trovando il pendant di quell'articolo 38 dello Statuto siciliano che, purtroppo, oggi troviamo sostanzialmente inapplicato.

Resta l'idea, tuttavia, di un Paese coeso, di interventi di solidarietà, di una questione meridionale che va risolta con meccanismi moderni riproducendo un nuovo patto tra il Sud e il Nord del nostro Paese che deve guardare all'efficienza, deve guardare al risanamento, deve guardare ai conti in regola, ma deve comunque tenere presente che il nostro Paese - la competizione internazionale la può vincere solo se rimane unito e non si divide. Altrimenti rischia di passare un federalismo, come finora è andato avanti, che ha un sapore più elettorale che sostanziale, rischia di diventare un feticcio, un manifesto e non di trasformare questo Paese in una realtà competitiva a livello internazionale così come gli italiani auspicano.

Le inefficienze vanno combattute e vanno premiati i comportamenti virtuosi.

E' questo l'autonomia responsabile che la Sicilia intende applicare ed in questo senso lo Statuto siciliano si conferma l'elemento prodromico del dibattito sul federalismo in Italia.

ne, si tratta di inverarlo, e di inverarlo anche nelle parti che impongono regole chiare, che pongono risposte certe alle aspettative dei siciliani.

tremenda crisi economico-finanziaria che ha colpito l'Italia e le pesanti manovre di equilibrio approvate dal Parlamento hanno portato ad una grave attenuazione dei meccanismi reequativi. La perequazione fiscale vede i fondi di riequilibrio progressivamente ridotti, quella istituzionale langue.

uale corretta concorrenza tra i territori potrà stabilirsi se (com'è giusto) al sud si taglia sui costali e si lasciano inalterati i tempi di percorrenza ferroviaria?

enza una perequazione infrastrutturale delineata negli obiettivi e con risorse programmate non potrà conseguire un federalismo equo e solidale.

allora si rinvia a data da destinarsi la determinazione delle risorse per gli investimenti, giudicando la creatura che si vuol far crescere e preconstituendo un contesto in cui fioriranno istituzioni costituzionali.

altre parole sembra si sia preparata una piattaforma che fa detonare le contraddizioni del federalismo e ne esaspera le spinte disaggreganti.

perequazione infrastrutturale è imprescindibile, come quella fiscale, per rendere possibile il federalismo fiscale in termini aggreganti e competitivi. Il federalismo va però preso sul serio, e questo il confronto potrà essere costruttivo, le scorciatoie, invece, ne costituiranno le premesse del fallimento.

corre, tuttavia, che questi obiettivi siano tradotti in adeguati impegni e misure finanziarie di equazione infrastrutturale i cui livelli ancora oggi sono del tutto insoddisfacenti.

ittadini del mezzogiorno, sono italiani al 70%: hanno un reddito inferiore del 30% di quello medio nazionale e fruiscono di una dotazione infrastrutturale (porti, strade, ferrovie, aeroporti) inferiore in pari dimensione.

ene, la perequazione infrastrutturale, prevista dall'art. 22 della l. n. 42 del 2009, è sostanzialmente ferma. Il decreto interministeriale per l'individuazione dei fabbisogni del 26 novembre 2010, è stato pubblicato solo il primo aprile scorso ed ad oggi, dopo un anno dalla emanazione, non vi è traccia di alcun risultato.

si si deve convenire con chi ritiene che il federalismo sia ormai a binario morto, pur se ha già determinato alcuni effetti permanenti, a causa della gravissima crisi economica in cui versa il nostro Paese.

vero, come aveva da tempo sottolineato il Governatore Draghi nelle considerazioni finali degli ultimi anni, la priorità assoluta doveva essere quella della riduzione del debito pubblico, la cui dimensione si è solo accresciuta negli ultimi tre anni. Aver inserito in questo contesto il federalismo fiscale ed i suoi ineludibili costi, necessari ad affrontare e riequilibrare il divario economico del Paese, ha fatto sì che si concatenassero effetti paralizzanti.

si vuol far ripartire il federalismo fiscale non si può rinunciare alle perequazioni fiscali ed infrastrutturali, perché altrimenti esso spaccherà il Paese e renderà la Sicilia più povera.

Bene, si tratta di inverarlo, e di inverarlo anche nelle parti che impongono regole chiare, che impongono risposte certe alle aspettative dei siciliani.

La tremenda crisi economico-finanziaria che ha colpito l'Italia e le pesanti manovre di riequilibrio approvate dal Parlamento hanno portato ad una grave attenuazione dei meccanismi perequativi. La perequazione fiscale vede i fondi di riequilibrio progressivamente ridotti, quella istituzionale langue.

Quale corretta concorrenza tra i territori potrà stabilirsi se (com'è giusto) al sud si taglia sui forestali e si lasciano inalterati i tempi di percorrenza ferroviaria?

Senza una perequazione infrastrutturale delineata negli obiettivi e con risorse programmate non si potrà conseguire un federalismo equo e solidale.

Ed allora si rinvia a data da destinarsi la determinazione delle risorse per gli investimenti, pregiudicando la creatura che si vuol far crescere e preconstituendo un contesto in cui fioriranno i contenziosi costituzionali.

In altre parole sembra si sia preparata una piattaforma che fa detonare le contraddizioni del federalismo e ne esaspera le spinte disaggreganti.

La perequazione infrastrutturale è imprescindibile, come quella fiscale, per rendere possibile il federalismo fiscale in termini aggreganti e competitivi. Il federalismo va però preso sul serio, e su questo il confronto potrà essere costruttivo, le scorciatoie, invece, ne costituiranno le premesse del fallimento.

Occorre, tuttavia, che questi obiettivi siano tradotti in adeguati impegni e misure finanziarie di perequazione infrastrutturale i cui livelli ancora oggi sono del tutto insoddisfacenti.

I cittadini del mezzogiorno, sono italiani al 70%: hanno un reddito inferiore del 30% di quello medio nazionale e fruiscono di una dotazione infrastrutturale (porti, strade, ferrovie, aeroporti) inferiore in pari dimensione.

Ebbene, la perequazione infrastrutturale, prevista dall'art. 22 della l. n. 42 del 2009, è sostanzialmente ferma. Il decreto interministeriale per l'individuazione dei fabbisogni del 26 novembre 2010, è stato pubblicato solo il primo aprile scorso ed ad oggi, dopo un anno dalla firma, non vi è traccia di alcun risultato.

Così si deve convenire con chi ritiene che il federalismo sia ormai a binario morto, pur se ha già determinato alcuni effetti permanenti, a causa della gravissima crisi economica in cui versa il nostro Paese.

Invero, come aveva da tempo sottolineato il Governatore Draghi nelle considerazioni finali degli ultimi anni, la priorità assoluta doveva essere quella della riduzione del debito pubblico, la cui dimensione si è solo accresciuta negli ultimi tre anni. Aver inserito in questo contesto il federalismo fiscale ed i suoi ineludibili costi, necessari ad affrontare e riequilibrare il divario economico del Paese, ha fatto sì che si concatenassero effetti paralizzanti.

Se si vuol far ripartire il federalismo fiscale non si può rinunciare alle perequazioni fiscali ed infrastrutturali, perché altrimenti esso spaccherà il Paese e renderà la Sicilia più povera.

6. Occorre porre basi serie per superare davvero un divario, mai colmato, nei 150 anni di unità d'Italia, che, altrimenti, col federalismo fiscale, diventerà incolmabile.

In questo senso lo statuto autonomistico rimane uno strumento straordinario (sul fondamento giuridico dello Statuto regionale v. G. Salemi, *Natura giuridica dello Statuto della Regione siciliana*, in *Atti del III Convegno di studi giuridici sulla Regione*, Cagliari, 1959, 653 ss.).

Quello statuto, ancora vitale in molte parti, che Sturzo salutò nel momento della sua entrata in vigore quale baluardo al 'depauperamento' perpetrato contro gli interessi dei siciliani, ma che vide tradito ben presto da pratiche emulative delle peggiori patologie della 'partitocrazia' che si era impadronita dello Stato centrale.

Restano tuttavia impregiudicate le ragioni politiche ed economiche che, nei secoli, hanno spinto i siciliani a richiedere istituzioni autonome, anche se in uno scenario completamente mutato.

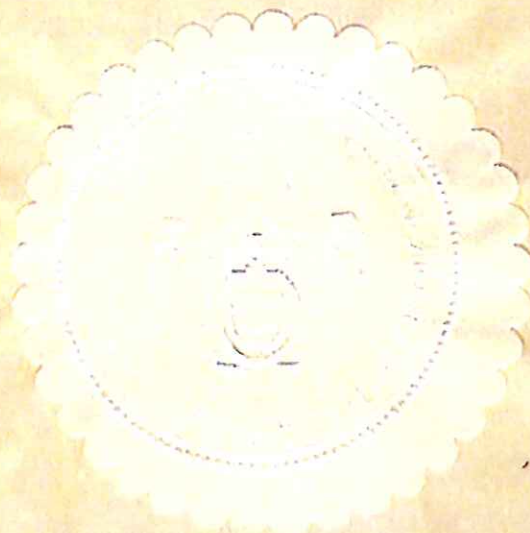
La Sicilia deve, quindi, ripensare lo statuto autonomistico nella prospettiva del federalismo anche fiscale, e delle sue conseguenze non solo economiche, partendo dalla piena attuazione delle prerogative in materia finanziaria, ma anche collocarsi nel contesto della fase ascendente e discendente del processo regolativo comunitario e, soprattutto, aprirsi alla prospettiva mediterranea, di quel «cuore del Vecchio Mondo» (così come lo ha definito Braudel) di cui non solo è millenaria protagonista. Anche se questo le impone, oggi, un nuovo ruolo strategico, coerente con la sua cultura costituita da identità plurali, se non vuole ridursi soltanto ad ultima propaggine d'Europa, frontiera permeabile di crescenti migrazioni di uomini e donne alla ricerca di una speranza di sopravvivenza.

Non vi è dubbio che sia necessario un nuovo patto tra Sud e Nord del Paese che ristabilisca obiettivi e condizioni adeguate al cambiamento del contesto nazionale.

E' giunto il tempo dell'autonomia della responsabilità. Ed è necessario abbandonare approcci riparazionisti o rivendicazionisti che, per troppo tempo, hanno nascosto inefficienze e clientele. In Sicilia, dopo aver iniziato a mettere carte e conti in regola per potere recuperare credibilità, con politiche di bilancio di risanamento e di crescita, come il credito d'imposta per gli investimenti che proprio nei giorni passati ha riscontrato il gradimento di quasi mille imprenditori siciliani, occorre procedere con determinazione a riforme strutturali del sistema regionale rafforzando il ruolo delle istituzioni autonomistiche, e soprattutto la loro capacità di sostenere lo sviluppo sociale ed economico della Sicilia.

Palermo, 5 novembre 2011

GGH



V.º il Guardasigilli

2 giugno

con riserva
Registrazione alla Corte dei Conti
Addi 9 GIU. 1946
ATTI DEL GOVERNO
Registro 10 Foglio 224

G. Grassano

Regolo di Statuto

" Statuto della Regione Siciliana "

~ Art. 1. ~

La Sicilia, con le isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria, è costituita in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica dello Stato italiano, sulla base dei principi democratici che ispirano la vita della Nazione.

La città di Palermo è il capoluogo della Regione.

~ Titolo 1. ~

~ Organi della Regione ~

~ Art. 2. ~

Organi della Regione sono: l'Assemblea, la Giunta e il Presidente regionale. Il Presidente regionale e la Giunta costituiscono il Potere della Regione.

~ Sezione I ~

~ Assemblea Regionale ~

~ Art. 3. ~

L'Assemblea regionale è costituita di novanta Deputati eletti nella Regione a suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge emanata dall'Assemblea regionale in base ai principi fissati dalla Costituzione in materia di elezioni politiche.

I Deputati rappresentano l'intera regione e cessano di diritto dalla carica allo spirare del termine di quattro anni;

o/p.

La nuova Assemblea è convocata dal Presidente regionale entro tre mesi dalla detta scadenza.

~ Art. 4.~

L'Assemblea regionale elegge nel suo seno il Presidente, due Vice Presidenti, i Segretari dell'Assemblea e le Commissioni permanenti; secondo le norme del suo regolamento interno, che contiene altresì le disposizioni circa l'esercizio delle funzioni spettanti all'Assemblea regionale.

~ Art. 5.~

I Deputati, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano nell'Assemblea il giuramento di osservanza al solo scopo del bene inalienabile dell'Italia e della Regione.

~ Art. 6.~

I Deputati non sono scioglibili per i voti dati nell'Assemblea regionale e per le opinioni espresse nell'esercizio della loro funzione.

~ Art. 7.~

I Deputati hanno il diritto di interpellare, di interrogazione e di mozione in senso all'Assemblea.

~ Art. 8.~

Il Governatore dello Stato di cui all'art. 3.º può proporre al Parlamento dello Stato lo scioglimento dell'Assemblea regionale per persistente violazione del presente

f

statuto.

Il decreto di scioglimento deve essere proceduto dalla deliberazione della Assemblea legislativa dello Stato.

L'ordinaria amministrazione della Regione è allora affidata ad una Commissione straordinaria di tre membri, nominata dal Governo nazionale su designazione della stessa Assemblea legislativa.

Tale Commissione indice le nuove elezioni per l'Assemblea regionale nel termine di tre mesi.

~ Sezione II ~

Presidente regionale e Giunta regionale

~ Art. 9. ~

Il Presidente regionale e gli Assessori sono eletti dall'Assemblea regionale nella sua prima seduta e nel suo seno a maggioranza assoluta di voti segreti dei Deputati.

La Giunta regionale è composta dal Presidente regionale e dagli Assessori. Questi sono proposti dal Presidente regionale a singoli nomi dall'Amministrazione.

~ Art. 10. ~

Il Presidente regionale in caso di sua assenza o di impedimento è sostituito dall'Assessore da lui designato.

Nel caso di dimissioni, incapacità, o morte del Presidente regionale, il Presidente dell'Assemblea convoca entro quindici giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente regionale.

~ Titolo II ~

~ Funzioni degli organi regionali ~

~ Sezione I. ~

~ Funzioni dell'Assemblea regionale ~

~ Art. 11. ~

L'Assemblea regionale è convocata dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni bimestre, straordinariamente, a richiesta del Governo regionale, o di almeno venti Deputati.

~ Art. 12. ~

L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo ed ai Deputati regionali.

I progetti di legge sono elaborati dalla Commissione dell'Assemblea regionale con la partecipazione della rappresentanza degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali.

I regolamenti per l'esecuzione delle leggi formulate dalla Assemblea regionale sono emanati dal Governo regionale.

~ Art. 13. ~

Le leggi approvate dall'Assemblea regionale ed i regolamenti emanati dal Governo regionale, non sono perfetti; se mancanti della firma del Presidente regionale e degli altriessori competenti per materia.

Sono promulgati dal Presidente regionale decorati e muniti di cui all'art. 89 comma 2 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

Entrano in vigore nella Regione quindici giorni dopo la pubblicazione, salvo diversa disposizione, con-

efo

prima sulla singola legge e nel singolo regolamento.

Art. 14.

L'Esposizione, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituzione del popolo Molavo, ha la legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) agricoltura e foreste;
- b) bonifica;
- c) usi civici;
- d) industria e commercio, salvo la disciplina dei rapporti privati;
- e) incremento della produzione agricola ed industriale; valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;
- f) urbanistica;
- g) lavori pubblici, eccettuati le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale;
- h) miniere, cave, torbioni, saline;
- i) opere pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d'interesse nazionale;
- l) pesca e caccia;
- m) pubblici beneficenza ed opere pie;
- n) turismo, ospitalità alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche;
- o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative;
- p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;
- q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari.

8/10

della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato;

a) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie;

b) espressioni per pubblica utilità.

~ Art. 15. ~

Le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nell'ambito della Regione siciliana.

L'ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui comuni e sui liberi Consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria.

Nel quadro di tali principi generali spetta alla Regione la regolazione collettiva e l'assistenza diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali.

~ Art. 16. ~

L'ordinamento amministrativo di cui all'articolo precedente sarà regolato, sulla base dei principi stabiliti nel presente Statuto, dalla prima Sessione regionale.

~ Art. 17. ~

Entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si ispira la legislazione dello Stato, l'Assemblea regionale può, al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione, emanare leggi, anche relative all'organizzazione dei servizi, sopra le seguenti materie concernenti la Regione:

a) comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere;

so

- b) igiene e sanità pubblica;
- c) assistenza sanitaria;
- d) istruzione media e universitaria;
- e) disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio;
- f) legislazione sociale; rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociali, eoverando i minimi stabiliti dalla legge dello Stato;
- g) sanzione;
- h) gestione di pubblici uffici;
- i) tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale.

~ Art. 18. ~

L'Assemblea regionale può emettere voti, promuovere progetti sulle materie di competenza degli organi dello Stato che possano interessare la Regione, e presentarli alla Assemblea Legislativa dello Stato.

~ Art. 19. ~

L'Assemblea regionale, non più tardi del mese di gennaio, approva il bilancio della Regione per il prossimo nuovo esercizio, predisposto dalla Giunta regionale.

L'esercizio finanziario ha la stessa decorrenza di quello dello Stato.

All'approvazione della stessa Assemblea è pure sottoposto il rendiconto generale della Regione.

~ Sezione II. ~

della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato;

a) istituzioni elementari, musei, biblioteche, accademie;

b) espropriezioni per pubblica utilità.

~ Art. 15. ~

Le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nell'ambito della Regione unitaria.

L'ordinamento degli enti locali si fa nella Regione stessa sui comuni e sui liberi Consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria.

Nel quadro di tutti i principi generali spettanti alla Regione la legislazione esclusiva e l'attuazione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali.

~ Art. 16. ~

L'ordinamento amministrativo di cui all'articolo precedente sarà regolato, nella base dei principi stabiliti nel presente Statuto, dalla prima Assemblea regionale.

~ Art. 17. ~

Entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, l'Assemblea regionale può, al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione, emanare leggi, anche relative all'organizzazione dei servizi, sopra le seguenti materie concernenti la Regione:

a) comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere;

spo

- g) igiene e sanità pubblica;
- h) assistenza sanitaria;
- i) istruzione media e universitaria;
- l) disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio;
- f) legislazione sociale; rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociali, osservando i minimi stabiliti dalla legge dello Stato;
- g) annona;
- h) espansione di pubblici utili;
- i) tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale.

~ Art. 18. ~

L'Assemblea regionale può emettere voti, promuovere progetti sulle materie di competenza degli organi dello Stato che possano interessare la Regione, e presentarli alla Assemblea legislativa dello Stato.

~ Art. 19. ~

L'Assemblea regionale, non più tardi del mese di gennaio, approva il bilancio della Regione per il prossimo nuovo esercizio, predisposto dalla Giunta regionale.

L'esercizio finanziario ha la stessa decorrenza di quello dello Stato.

All'approvazione della stessa Assemblea è pure sottoposto il rendiconto generale della Regione.

~ Sezione II. ~

o^{lo}
/

~ Funzioni del Presidente e della Giunta regionale. ~

~ Art. 20. ~

Il Presidente e gli Assessori regionali, oltre alle funzioni incaricate in loro negli artt. 14, 15 comma 1 e 2, 19 comma 1, svolgono nella Regione le funzioni amministrative ed amministrative concernenti le materie di cui agli artt. 14, 15 e 17. Sulle altre non comprese negli artt. 14, 15 e 17 svolgono un'attività amministrativa secondo la direttiva del Governo dello Stato.

Essi sono responsabili di tutte le loro funzioni, rispettivamente, di fronte all'Assemblea regionale ed al Governo dello Stato.

~ Art. 21. ~

Il Presidente è Capo del Governo regionale e rappresenta la Regione.

Esso rappresenta altresì nella Regione il Governo dello Stato, che può tuttavia incaricare temporaneamente propri consiglieri per la esplicazione di singole funzioni statali.

Il capo del Ministero partecipa al Consiglio dei Ministri con voto deliberativo nelle materie che interessano la Regione.

~ Art. 22. ~

La Regione ha diritto di partecipare con un suo rappresentante, nominato dal Governo regionale, alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato ed alla istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti; aeruti, marittimi ed aerei; che possano comunque interessare la Regione.

o/po.

~ Titolo III. ~

~ Organi Giurisdizionali. ~

~ Art. 23. ~

Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione.

Le sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti svolgeranno altresì le funzioni, rispettivamente, consultative e di controllo amministrativo e contabile.

I Magistrati della Corte dei Conti sono nominati, di accordo, dai Governi dello Stato e della Regione.

I ricorsi amministrativi, avanzati in linea d'urto, contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente regionale, sentito il parere regionale del Consiglio di Stato.

~ Art. 24. ~

Si istituisce in Roma un'Alta Corte con sei membri e due supplenti, oltre il Presidente ed il Procuratore generale, nominati in pari numero dalla Repubblica Legislativa dello Stato e della Regione, e scelti fra persone di speciale competenza in materia giuridica.

Il Presidente ed il Procuratore generale sono nominati dalla stessa Alta Corte.

L'onere finanziario riguardante l'Alta Corte è ripartito egualmente fra lo Stato e la Regione.

~ Art. 25. ~

L'Alta Corte giudica sulla costituzionalità:

- a) delle leggi emanate dall'Assemblea regionale;
b) delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato, rispetto al presente Statuto ed ai fini della efficacia dei medicinali entro la Regione.

~ Art. 26. ~

L'Alta Corte giudica fuori dei reati compiuti dal Presidente e dagli esponenti regionali nell'esercizio delle funzioni di cui al presente Statuto, ed accusati dall'Assemblea regionale.

~ Art. 27. ~

Non Comissario, nominato dal Governo dello Stato, promuove presso l'Alta Corte i giudici di cui agli artt. 25 e 26, e, in quest'ultimo caso, anche in mancanza di accuse da parte dell'Assemblea regionale.

~ Art. 28. ~

Le leggi dell'Assemblea regionale sono inviate entro tre giorni dall'approvazione al Comissario dello Stato, che entro i successivi cinque giorni può impugnarle davanti l'Alta Corte.

~ Art. 29. ~

L'Alta Corte decide sulle impugnazioni entro venti giorni dalla ricezione delle medesime.

Decorso otto giorni, senza che al Presidente regionale sia pervenuta copia dell'impugnazione, ovvero non entro trenta giorni dalla impugnazione, senza che al Presi-

o

lente regionale sia pervenuta da parte dell'Alta Corte senten-
za di annullamento, le leggi sono promulgate ed imme-
diatamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Regione.

~ Art. 30. ~

Il Presidente regionale, anche su voto dell'Alta
Corte regionale, ed il Commissario di cui all'art. 27,
possono impugnare per inconstituzionalità davanti
all'Alta Corte le leggi ed i regolamenti dello Stato, entro
trenta giorni dalla pubblicazione.

~ Titolo IV. ~

~ Polizia ~

~ Art. 31. ~

Al mantenimento dell'ordine pubblico provvede il
Presidente regionale a mezzo della polizia dello Stato, la
quale nella Regione dipende disciplinarmente, per
l'impiego e l'attribuzione, dal Governo regionale. Il
Presidente della Regione può chiedere l'impiego delle
forze armate dello Stato.

Entavia il Governo dello Stato potrà assumere la
direzione dei servizi di pubblica sicurezza, a richiesta
del Governo regionale, congiuntamente al Presidente dell'Alta
Corte, e, in casi eccezionali, di propria iniziativa,
quando viene compromesso l'interesse generale dello Stato
e la sua sicurezza.

Il Presidente ha anche il diritto di proporre,
con richiesta motivata al Governo Centrale, la revisione

o/p.

e il trasferimento fuori dell'Isola, dei funzionari di polizia.

Il Governo regionale può organizzare corpi speciali di polizia amministrativa per la tutela dei particolari servizi ed interessi.

~ Titolo V. ~

~ Patrimonio e Finanze ~

~ Art. 32. ~

I beni di demanio dello Stato, compreso le acque pubbliche esistenti nella Regione, sono assegnati alla Regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale.

~ Art. 33. ~

Sono altresì assegnati alla Regione e costituiscono il suo patrimonio, i beni dello Stato oggi esistenti nel territorio della Regione, che non sono della classe di quelli indicati nell'articolo precedente.

Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione: le foreste, che a norma delle leggi in materia costituiscono oggi il demanio forestale dello Stato nella Regione; le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo; le cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico ed artistico, da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo regionale; gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della Regione con loro arredi e gli altri beni destinati a uso pubblico.

o/o

Allo servizio della Regione.

~ Art. 34. ~

I beni immobili che si trovano nella regione e che non sono in proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione.

~ Art. 35. ~

Gli impegni già assunti dallo Stato verso gli enti regionali sono mantenuti con adeguamento al valore della moneta all'epoca del pagamento.

~ Art. 36. ~

Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione e a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima.

Sono però riservati allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto.

~ Art. 37. ~

Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi.

L'imposta relativa a detta quota compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima.

for

~ Art. 38.~

Lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi in base ad un piano economico, nell'attuazione di lavori pubblici.

Questa somma tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto della media nazionale.

Si procederà ad una revisione triennale della detta assegnazione con riferimento alla stereotipia dei dati aggiunti per il precedente computo.

~ Art. 39.~

Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato.

Le tariffe doganali, per quanto interessa la Regione, relativamente ai limiti nazionali, saranno stabilite previa consultazione del Governo regionale.

Sono esenti da ogni dazio doganale le macchine e gli arnesi di lavoro agricolo, nonché il macchinario attinente alla trasformazione industriale dei prodotti agricoli della Regione.

~ Art. 40.~

Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione.

E' però istituita presso il Banco di Sicilia, finché permane il regime vincolistico sulla valuta, una Camera di compensazione allo scopo di destinare ai bisogni

8/0

della Regione le valute estere provenienti dalle esportazioni siciliane, dalle rimesse degli emigranti, dal turismo, dal ricavo dei voli di navi iscritte nei compartimenti siciliani.

~ Art. 41. ~

Il Governo della Regione ha facoltà di emettere prestiti interni.

~ Disposizioni transitorie ~

~ Art. 42. ~

L'Alto Commissario e la Consulta regionale della Sicilia, compresi i tecnici, restano in carica con le attuali funzioni fino alla prima elezione dell'Assemblea regionale, che avrà luogo, a cura del Governo dello Stato, entro tre mesi dall'approvazione del presente statuto, in base alla emananda legge elettorale politica dello Stato.

Le circoscrizioni dei collegi elettorali sono, però, determinate in numero di nove, in corrispondenza alle attuali circoscrizioni provinciali, e ripartendo il numero dei Deputati in base alla popolazione di ogni circoscrizione.

~ Art. 43. ~

Una Commissione paritetica di quattro membri nominati dall'Alto Commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinerà

of

le norme transitorie relative al passaporto degli of-
fici e del personale dello Stato alla Regione, nonché
le norme per l'attuazione del presente Statuto.

Fatto

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Agostini

Statuto della Regione Siciliana

ARTICOLO 1

1. La Sicilia, con le Isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria, è costituita in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica dello Stato Italiano, sulla base dei principi democratici che ispirano la vita della Nazione. La città di Palermo è il capoluogo della Regione.

TITOLO I

ORGANI DELLA REGIONE

ARTICOLO 2

1. Organi della Regione sono: l'Assemblea, la Giunta e il Presidente della Regione. Il Presidente della Regione e la Giunta costituiscono il Governo della Regione.

SEZIONE I

Assemblea regionale

ARTICOLO 3

1. L'Assemblea regionale è costituita da novanta deputati eletti nella Regione a suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge emanata dall'Assemblea regionale in armonia con la Costituzione ed i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.

2. L'Assemblea regionale è eletta per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

3. Le elezioni della nuova Assemblea regionale sono indette dal Presidente della Regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.

4. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

5. La nuova Assemblea si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Regione in carica.

6. I deputati regionali rappresentano l'intera Regione.

Testo coordinato dello Statuto speciale della Regione Siciliana approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455 (pubblicato nella G.U. del Regno d'Italia n. 133-3 del 10 giugno 1946), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (pubblicata nella GURI n. 58 del 9 marzo 1948), modificato dalle leggi costituzionali 23 febbraio 1972, n. 1 (pubblicata nella GURI n. 63 del 7 marzo 1972), 12 aprile 1989, n. 3 (pubblicata nella GURI n. 87 del 14 aprile 1989) e 31 gennaio 2001, n. 2 (pubblicata nella GURI n. 26 dell'1 febbraio 2001).

7. L'ufficio di Deputato regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un Consiglio regionale ovvero del Parlamento europeo.

ARTICOLO 4

1. L'Assemblea regionale elegge nel suo seno il Presidente, due Vice Presidenti, i Segretari dell'Assemblea e le Commissioni permanenti, secondo le norme del suo regolamento interno, che contiene altresì le disposizioni circa l'esercizio delle funzioni spettanti all'Assemblea regionale.

ARTICOLO 5

1. I deputati, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano nell'Assemblea il giuramento di esercitarle col solo scopo del bene inseparabile dell'Italia e della Regione.

ARTICOLO 6

1. I deputati non sono sindacabili per i voti dati nell'Assemblea regionale e per le opinioni espresse nell'esercizio della loro funzione.

ARTICOLO 7

1. I deputati hanno il diritto di interpellanza, di interrogazione e di mozione in seno all'Assemblea.

ARTICOLO 8

1. Il Commissario dello Stato di cui all'art. 27 può proporre al Governo dello Stato lo scioglimento dell'Assemblea regionale per persistente violazione del presente Statuto.

2. Il decreto di scioglimento deve essere preceduto dalla deliberazione delle Assemblée legislative dello Stato.

3. L'ordinaria amministrazione della Regione è allora affidata ad una Commissione straordinaria di tre membri, nominata dal Governo nazionale su designazione delle stesse Assemblée legislative.

4. Tale Commissione indice le nuove elezioni per la Assemblea regionale nel termine di tre mesi.

5. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al secondo e al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterato e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale.

ARTICOLO 8 bis

1. Le contemporanee dimissioni della metà più uno dei deputati determinano la conclusione anticipata della legislatura dell'Assemblea, secondo modalità determinate con legge adottata dall'Assemblea regionale, approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Le nuove elezioni hanno luogo entro novanta giorni a decorrere dalla data delle avvenute dimissioni della maggioranza dei membri dell'Assemblea regionale.

3. Nel periodo tra lo scioglimento dell'Assemblea e la nomina del nuovo Governo regionale i Presidenti e gli Assessori possono compiere atti di ordinaria amministrazione.

(1) La legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, ha stabilito, all'art. 4, che "Finché non sia riunita la nuova Assemblea regionale siciliana (...) sono prorogati i poteri (...) della precedente Assemblea".

SEZIONE II

Presidente della Regione e Giunta regionale

ARTICOLO 9

1. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale.

2. Il Presidente della Regione nomina e revoca gli Assessori, tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

3. In armonia con la Costituzione ed i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto, l'Assemblea regionale, con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, stabilisce le modalità di elezione del Presidente della Regione, di nomina e di revoca degli Assessori, l'eventuale incompatibilità con l'ufficio di deputato regionale e con la titolarità di altre cariche o uffici, nonché i rapporti tra l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione.

4. La carica di Presidente della Regione può essere ricoperta per non più di due mandati consecutivi.

5. La Giunta regionale è composta dal Presidente e dagli Assessori. Questi sono preposti ai singoli rami dell'Amministrazione.

ARTICOLO 10

1. L'Assemblea regionale può approvare a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione dopo almeno tre giorni dalla sua presentazione. Ove la mozione venga approvata, si procede, entro i successivi tre mesi, alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea e del Presidente della Regione.

2. In caso di dimissioni, di rimozione, di impedimento permanente o di morte del Presidente della Regione, si procede alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea regionale e del Presidente della Regione entro i successivi

TITOLO II

FUNZIONI DEGLI ORGANI REGIONALI

SEZIONE I

Funzioni dell'Assemblea regionale

ARTICOLO 11

7. L'ufficio di Deputato regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un Consiglio regionale ovvero del Parlamento europeo.

ARTICOLO 4

1. L'Assemblea regionale elegge nel suo seno il Presidente, due Vice Presidenti, i Segretari dell'Assemblea e le Commissioni permanenti, secondo le norme del suo regolamento interno, che contiene altresì le disposizioni circa l'esercizio delle funzioni spettanti all'Assemblea regionale.

ARTICOLO 5

1. I deputati, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano nell'Assemblea il giuramento di esercitarle col solo scopo del bene inseparabile dell'Italia e della Regione.

ARTICOLO 6

1. I deputati non sono sindacabili per i voti dati nell'Assemblea regionale e per le opinioni espresse nell'esercizio della loro funzione.

ARTICOLO 7

1. I deputati hanno il diritto di interpellanza, di interrogazione e di mozione in seno all'Assemblea.

ARTICOLO 8

1. Il Commissario dello Stato di cui all'art. 27 può proporre al Governo dello Stato lo scioglimento dell'Assemblea regionale per persistente violazione del presente Statuto.

2. Il decreto di scioglimento deve essere preceduto dalla deliberazione delle Assemblee legislative dello Stato.

3. L'ordinaria amministrazione della Regione è allora affidata ad una Commissione straordinaria di tre membri, nominata dal Governo nazionale su designazione delle stesse Assemblee legislative.

4. Tale Commissione indice le nuove elezioni per la Assemblea regionale nel termine di tre mesi.

5. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al secondo e al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterato gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale.

ARTICOLO 8 bis

1. Le contemporanee dimissioni della metà più uno dei deputati determinano la conclusione anticipata della legislatura dell'Assemblea, secondo modalità determinate con legge adottata dall'Assemblea regionale, approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Le nuove elezioni hanno luogo entro novanta giorni a decorrere dalla data delle avvenute dimissioni della maggioranza dei membri dell'Assemblea regionale.

3. Nel periodo tra lo scioglimento dell'Assemblea e la nomina del nuovo Governo regionale i Presidenti e gli Assessori possono compiere atti di ordinaria amministrazione.

(1) La legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, ha stabilito, all'art. 4, che "Finché non sia riunita la nuova Assemblea regionale siciliana (...) sono prorogati i poteri (...) della precedente Assemblea".

SEZIONE II

Presidente della Regione e Giunta regionale

ARTICOLO 9

1. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale.

2. Il Presidente della Regione nomina e revoca gli Assessori, tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

3. In armonia con la Costituzione ed i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto, l'Assemblea regionale, con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, stabilisce le modalità di elezione del Presidente della Regione, di nomina e di revoca degli Assessori, l'eventuale incompatibilità con l'ufficio di deputato regionale e con la titolarità di altre cariche o uffici, nonché i rapporti tra l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione.

4. La carica di Presidente della Regione può essere ricoperta per non più di due mandati consecutivi.

5. La Giunta regionale è composta dal Presidente e dagli Assessori. Questi sono preposti ai singoli rami dell'Amministrazione.

ARTICOLO 10

1. L'Assemblea regionale può approvare a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione dopo almeno tre giorni dalla sua presentazione. Ove la mozione venga approvata, si procede, entro i successivi tre mesi, alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea e del Presidente della Regione.

2. In caso di dimissioni, di rimozione, di impedimento permanente o di morte del Presidente della Regione, si procede alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea regionale e del Presidente della Regione entro i successivi

TITOLO II

FUNZIONI DEGLI ORGANI REGIONALI

SEZIONE I

Funzioni dell'Assemblea regionale

ARTICOLO 11

1. L'Assemblea regionale è convocata dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni bimestre e, straordinariamente, a richiesta del Governo regionale o di almeno venti deputati.

ARTICOLO 12

1. L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo e a ciascun deputato dell'Assemblea regionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante presentazione, da parte di almeno diecimila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, di un progetto redatto in articoli. L'iniziativa legislativa spetta altresì ad un numero di consigli dei comuni della Regione non inferiore a quaranta, rappresentativi di almeno il 10 per cento della popolazione siciliana, o ad almeno tre consigli provinciali.

2. Con legge della Regione sono disciplinate le modalità di presentazione dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei consigli comunali o provinciali e sono determinati i tempi entro cui l'Assemblea regionale si pronuncia sui progetti stessi.

3. I progetti di legge sono elaborati dalle Commissioni della Assemblea regionale con la partecipazione delle rappresentanze degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali.

4. I regolamenti per l'esecuzione delle leggi formate dall'Assemblea regionale sono emanati dal Governo regionale.

ARTICOLO 13

1. Le leggi approvate dall'Assemblea regionale ed i regolamenti emanati dal Governo regionale, non sono perfetti se mancanti della firma del Presidente della Regione e degli Assessori competenti per materia.

2. Sono promulgati dal Presidente della Regione decorsi i termini di cui all'art. 29, comma secondo, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

3. Entrano in vigore nella Regione quindici giorni dopo la pubblicazione, salvo diversa disposizione compresa nella singola legge o nel singolo regolamento.

ARTICOLO 13 bis.

1. Con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea regionale sono disciplinati l'ambito e le modalità del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo.

ARTICOLO 14

1. L'Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie:

- a) agricoltura e foreste;
- b) bonifica;
- c) usi civili;
- d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati;
- e) incremento della produzione agricola ed industriale; valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;
- f) urbanistica;

- g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale;
- h) miniere, cave, torbiere, saline;
- i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d'interesse nazionale;
- l) pesca e caccia;
- m) pubblica beneficenza ed opere pie;
- n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche;
- o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative;
- p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;
- q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato;
- r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie;
- s) espropriazione per pubblica utilità.

ARTICOLO 15

1. Le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nell'ambito della Regione siciliana.
2. L'ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui Comuni e sui liberi Consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria.
3. Nel quadro di tali principi generali spetta alla Regione la legislazione esclusiva e l'esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali.

ARTICOLO 16

1. L'ordinamento amministrativo di cui all'articolo precedente sarà regolato, sulla base dei principi stabiliti nel presente Statuto, dalla prima Assemblea regionale.

ARTICOLO 17

1. Entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, l'Assemblea regionale può, al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione, emanare leggi, anche relative all'organizzazione dei servizi, sopra le seguenti materie concernenti la Regione:
 - a) comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere;
 - b) igiene e sanità pubblica;
 - c) assistenza sanitaria;
 - d) istruzione media e universitaria;
 - e) disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio;
 - f) legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato;
 - g) annona;
 - h) assunzione di pubblici servizi;
 - i) tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale.

ARTICOLO 17 bis.

1. Le leggi di cui all'articolo 3, primo comma, all'articolo 8 bis, all'articolo 9, terzo comma e all'articolo 41 bis sono sottoposte a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti l'Assemblea regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

2. Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritti al voto per l'elezione dell'Assemblea regionale.

ARTICOLO 18

1. L'Assemblea regionale può emettere voti, formulare progetti sulle materie di competenza degli organi dello Stato che possano interessare la Regione, e presentarli alle Assemblee legislative dello Stato.

ARTICOLO 19

1. L'Assemblea regionale non più tardi del mese di gennaio, approva il bilancio della Regione per il prossimo nuovo esercizio, predisposto dalla Giunta regionale.

2. L'esercizio finanziario ha la stessa decorrenza di quello dello Stato.

3. All'approvazione della stessa Assemblea è pure sottoposto il rendiconto generale della Regione.

SEZIONE II

Funzioni del Presidente della Regione e della Giunta regionale

ARTICOLO 20

1. Il Presidente e gli Assessori regionali, oltre alle funzioni esercitate in base agli artt. 12, 13 comma primo e secondo, 19 comma primo, svolgono nella Regione le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie di cui agli articoli 14, 15 e 17. Sulle altre non comprese negli artt. 14, 15 e 17 svolgono un'attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato.

2. Essi sono responsabili di tutte le loro funzioni, rispettivamente, di fronte all'Assemblea regionale ed al Governo dello Stato.

ARTICOLO 21

1. Il Presidente è Capo del Governo regionale e rappresenta la Regione.

2. Egli rappresenta altresì nella Regione il Governo dello Stato, che può tuttavia inviare temporaneamente propri commissari per la esplicazione di singole funzioni statali.

3. Col rango di Ministro partecipa al Consiglio dei Ministri, con voto deliberativo nelle materie che interessano la Regione.

ARTICOLO 22

1. La Regione ha diritto di partecipare con un suo rappresentante, nominato dal Governo regionale, alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato ed alla istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei, che possano comunque interessare la Regione.

TITOLO III

ORGANI GIURISDIZIONALI

ARTICOLO 23

1. Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione.

2. Le Sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti svolgeranno altresì le funzioni rispettivamente consultive e di controllo amministrativo e contabile.

3. I magistrati della Corte dei Conti sono nominati, di accordo, dai Governi dello Stato e della Regione.

4. I ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente della Regione, sentite le Sezioni regionali del Consiglio di Stato.

ARTICOLO 24 (2)

1. È istituita in Roma un'Alta Corte con sei membri e due supplenti, oltre il Presidente ed il Procuratore generale nominati in pari numero dalle Assemblee legislative dello Stato e della Regione, e scelti fra persone di speciale competenza in materia giuridica.

2. Il Presidente ed il Procuratore generale sono nominati dalla stessa Alta Corte.

3. L'onere finanziario riguardante l'Alta Corte è ripartito egualmente fra lo Stato e la Regione.

ARTICOLO 25

1. L'Alta Corte giudica sulla costituzionalità:

- a) delle leggi emanate dall'Assemblea regionale;
- b) delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato, rispetto al presente Statuto ed ai fini della efficacia dei medesimi entro la Regione.

ARTICOLO 26

1. L'Alta Corte giudica pure dei reati compiuti dal Presidente e dagli Assessori regionali nell'esercizio delle funzioni di cui al presente Statuto, ed accusati dall'Assemblea regionale.

ARTICOLO 27

1. Un Commissario, nominato dal Governo dello Stato, promuove presso l'Alta Corte i giudizi di cui agli artt. 25 e 26 e, in quest'ultimo caso, anche in mancanza di accuse da parte dell'Assemblea regionale.

ARTICOLO 28

1. Le leggi dell'Assemblea regionale sono inviate entro tre giorni dall'approvazione al Commissario dello Stato, che entro i successivi cinque giorni può impugnarle davanti l'Alta Corte.

ARTICOLO 29

1. L'Alta Corte decide sulle Impugnazioni entro venti giorni dalla ricevuta delle medesime.

2. Decorso otto giorni, senza che al Presidente della Regione sia pervenuta copia dell'Impugnazione ovvero scorsi trenta giorni dalla impugnazione, senza che al Presidente della Regione sia pervenuta da parte dell'Alta Corte sentenza di annullamento, le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

ARTICOLO 30

1. Il Presidente della Regione, anche su voto dell'Assemblea regionale, ed il Commissario di cui all'art. 27, possono impugnare per incostituzionalità davanti l'Alta Corte le leggi ed i regolamenti dello Stato, entro trenta giorni dalla pubblicazione.

(2) La competenza dell'Alta Corte è stata dichiarata assorbita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 38 del 1957 della Corte Costituzionale stessa.

(3) Dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 6 del 1970)

(4) Dichiarato costituzionalmente illegittimo, per la parte che richiama l'art.26, dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 6 del 1970)

(5) A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 38 del 1957, dove è detto Alta Corte leggesi Corte Costituzionale;

(6) La Corte costituzionale, con sentenza n. 545 del 1989, ha dichiarato la caducazione del potere del Commissario dello Stato di impugnativa delle leggi e dei regolamenti statali.

TITOLO IV

POLIZIA

ARTICOLO 31

1. Al mantenimento dell'ordine pubblico provvede il Presidente della Regione a mezzo della polizia dello Stato, la quale nella Regione dipende disciplinarmente, per l'impiego e l'utilizzazione, dal Governo regionale. Il Presidente della Regione può chiedere l'impiego delle forze armate dello Stato.

2. Tuttavia il Governo dello Stato potrà assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza, a richiesta del Governo regionale congiuntamente al Presidente dell'Assemblea e, in casi eccezionali, di propria iniziativa, quando siano compromessi l'interesse generale dello Stato e la sua sicurezza.

3. Il Presidente ha anche il diritto di proporre, con richiesta motivata al Governo centrale, la rimozione o il trasferimento fuori dell'Isola dei funzionari di polizia.

4. Il Governo regionale può organizzare corpi speciali di polizia amministrativa per la tutela di particolari servizi ed interessi.

TITOLO V

PATRIMONIO E FINANZA

ARTICOLO 32

1. I beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella Regione, sono assegnati alla Regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale.

ARTICOLO 33

1. Sono altresì assegnati alla Regione e costituiscono il suo patrimonio, i beni dello Stato oggi esistenti nel territorio della Regione e che non sono della specie di quelli indicati nell'articolo precedente.

2. Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione: le foreste, che a norma delle leggi in materia costituiscono oggi il demanio forestale dello Stato nella Regione; le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo; le cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico ed artistico, da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo regionale; gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della Regione col loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della Regione.

ARTICOLO 34

1. I beni Immobili, che si trovano nella Regione e che non sono in proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione.

ARTICOLO 35

1. Gli impegni già assunti dallo Stato verso gli enti regionali sono mantenuti con adeguamento al valore della moneta all'epoca del pagamento.

ARTICOLO 36

1. Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione e a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima.

2. Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei tabacchi e del lotto.

ARTICOLO 37

1. Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi.

2. L'imposta, relativa a detta quota, compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima.

ARTICOLO 38

1. Lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nella esecuzione di lavori pubblici.

2. Questa somma tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto della media nazionale.

3. Si procederà ad una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti nel precedente computo.

ARTICOLO 39

1. Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato.
2. Le tariffe doganali, per quanto interessa la Regione e relativamente ai limiti massimi, saranno stabilite previa consultazione del Governo regionale.
3. Sono esenti da ogni dazio doganale le macchine e gli arnesi di lavoro agricolo, nonché il macchinario attinente alla trasformazione industriale dei prodotti agricoli della Regione.

ARTICOLO 40

1. Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione.
2. È però istituita presso il Banco di Sicilia, finché permane il regime vincolistico sulle valute, una Camera di compensazione allo scopo di destinare ai bisogni della Regione le valute estere provenienti dalle esportazioni siciliane, dalle rimesse degli emigranti, dal turismo e dal ricavo dei noli di navi iscritte nei compartimenti siciliani.

ARTICOLO 41

1. Il Governo della Regione ha facoltà di emettere prestiti interni.

Disposizioni finali e transitorie

ARTICOLO 41 bis

1. Le disposizioni relative alla forma di Governo di cui all'articolo 9, commi primo, secondo e quarto, e all'articolo 10, dopo la loro prima applicazione, possono essere modificate con legge approvata dall'Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto a suffragio universale e diretto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 9, commi primo, secondo e quarto e all'articolo 10.

3. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dall'Assemblea regionale, l'Assemblea è sciolta quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

ARTICOLO 41 ter

1. Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

2. L'iniziativa appartiene anche all'Assemblea regionale.

3. I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica all'Assemblea regionale, che esprime il suo parere entro due mesi.

4. Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale.

ARTICOLO 42

1. L'Alto Commissario e la Consulta regionale della Sicilia, compresi i tecnici, restano in carica con le attuali funzioni fino alla prima elezione dell'Assemblea regionale, che avrà luogo, a cura del Governo dello Stato, entro tre mesi dalla approvazione del presente Statuto, in base alla emananda legge elettorale politica dello Stato.

2. Le circoscrizioni dei collegi elettorali sono però determinate in numero di nove, in corrispondenza alle attuali circoscrizioni provinciali, e ripartendo il numero dei deputati in base alla popolazione di ogni circoscrizione.

ARTICOLO 43

1. Una Commissione paritetica di quattro membri nominati dall'Alto Commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinerà le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione, nonché le norme per l'attuazione del presente Statuto.

Altre disposizioni (di carattere transitorio) contenute nella legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, "Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano", afferenti lo Statuto speciale della Regione Siciliana

Art. 1

(Modifiche allo Statuto della Regione siciliana)

1. (Omissis).

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 9 dello Statuto della Regione siciliana, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo dell'Assemblea regionale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina i componenti la Giunta e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se l'Assemblea regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni dell'Assemblea e del Presidente della Regione. Si procede parimenti a nuove elezioni dell'Assemblea e del Presidente della Regione in caso di dimissioni volontarie, rimozione, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto al comma 3, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano all'Assemblea regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non è altrimenti disposto dalle leggi regionali previste dagli articoli 3 e 9 dello Statuto della Regione siciliana, come rispettivamente modificato e sostituito dal comma 1 del presente articolo, all'Assemblea regionale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. Qualora alla data di convocazione dei comizi elettorali per il primo rinnovo dell'Assemblea regionale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale non sia stata approvata la legge prevista dal citato articolo 9, terzo comma, dello Statuto della Regione siciliana, o non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale prevista dal citato articolo 3 dello Statuto, per l'elezione dell'Assemblea regionale e per l'elezione del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono costituite dal territorio di ciascuna provincia della Regione siciliana e, per i deputati che sono eletti con sistema maggioritario, dal

territorio dell'intera Regione. Sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle liste regionali. E' proclamato eletto Presidente della Regione il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Regione fa parte dell'Assemblea regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e la disposizione di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei Deputati stabilito dal citato articolo 3 dello Statuto. E' eletto alla carica di Deputato regionale il candidato capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di Deputato, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno all'Assemblea regionale. A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione siciliana per l'elezione dell'Assemblea regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.

Art. 6

(Disposizioni finali)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale della Regione siciliana, quale risulta dalle disposizioni contenute nel regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, nella legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, e nella legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, rimaste in vigore, e da quelle di cui all'art. 1 della presente legge costituzionale.

2. (Omissis).

3. (Omissis).

4. (Omissis).

5. (Omissis).

Art. 7

(Norme in materia di elezioni regionali)

1. Le elezioni regionali già indette alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono rinviate di centoventi giorni, mediante convocazione di nuovi comizi elettorali.

2. Entro trenta giorni dalla promulgazione della presente legge costituzionale si procede con decreto del Presidente della Repubblica allo scioglimento delle assemblee regionali elette nel semestre anteriore alla data di entrata in vigore della legge costituzionale medesima.

3. I comizi elettorali vengono indetti entro sessanta giorni dalla data di scioglimento dell'assemblea.

XV Legislatura ARS

REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

ORDINE DEL GIORNO

APPROVATO NELLA SEDUTA N. 203 DEL 21 OTTOBRE 2010
(N. 413)

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”, è incentrata sul superamento del sistema di finanza derivata e sull’attribuzione alle autonomie locali di una maggiore autonomia di entrata di spesa, delineando così un nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra queste ultime e lo Stato;

CONSIDERATO che tale indirizzo è stato condiviso dalla Regione siciliana, che vede nell’affermazione del federalismo fiscale un’occasione per la definizione di rapporti più congrui tra una Regione a Statuto speciale e lo Stato, nonché un’opportunità per migliorare e accentuare il grado di responsabilità locale nell’equilibrato uso delle risorse, con particolare attenzione al rapporto fra entrate e uscite ed alla qualità ed efficienza dei servizi offerti;

VISTO che la citata legge n. 42 del 2009, in particolare al comma 2 dell’articolo 1, prevede espressamente che alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, in conformità con gli statuti, si applicano in materia esclusivamente le disposizioni degli articoli 15, 22 e 27 della medesima legge, come affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 201/2010) a seguito di ricorso promosso dalla Regione siciliana;

OSSERVATO che i primi decreti legislativi del Governo nazionale in materia di federalismo fiscale, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard del settore sanitario violano le richiamate disposizioni, producendo effetti devastanti sul sistema delle entrate regionali a seguito della riduzione delle aliquote IRPEF, della compartecipazione degli enti locali territoriali a tributi erariali, e contestuale previsione di istituzione dei nuovi tributi municipali sostitutivi dei tributi erariali, nonché la progressiva riduzione dell'IRAP, senza alcuna determinazione assunta per il superamento del gap infrastrutturale come, invece, espressamente previsto all'articolo 22 della legge delega n. 42 del 2009.

RICONOSCIUTO come doveroso l'impegno delle istituzioni regionali a difesa delle prerogative dello Statuto speciale e per la sua piena attuazione contro ogni ostinato centralismo statale teso a ostacolare il processo simmetrico e contestuale di integrazione della devoluzione delle funzioni e delle entrate secondo il disegno delineato nello Statuto medesimo;

CONDIVISA la necessità che il Governo regionale presenti apposite proposte emendative a tutela delle prerogative statuarie della Regione siciliana presso la competente sede istituzionale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

CONSIDERATO che la Sicilia ha interesse ad essere parte attiva del processo di decisione in quanto Regione del Mezzogiorno ed in quanto Regione a Statuto speciale, essendo chiaro che il carattere dei provvedimenti adottati dal Governo nazionale sono fortemente segnati da un'accelerazione ispirata dalla Lega per puri motivi politici, piuttosto che da un rispettoso coinvolgimento delle istituzioni e delle prerogative delle regioni speciali e da una volontà di recupero e definitiva soluzione della questione meridionale.

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

ad intervenire secondo quanto lo stesso Capo dello Stato Giorgio Napolitano ha indicato recentemente, evidenziando come i principi fissati dall'art. 119 della Costituzione esigano un impegno forte e rinnovato di tutti i livelli di governo della Repubblica per garantire le condizioni necessarie

per un crescita equilibrata e solidale dell'intero Paese, assicurando, in particolare, ai cittadini le prestazioni necessarie al pieno e uniforme godimento dei diritti civili e sociali previsti dalla Costituzione, e pertanto richiedendo la modifica degli attuali schemi di decreti legislativi attuativi del federalismo fiscale, in particolare quello in materia di autonomia di entrata delle Regioni e delle Province nonchè di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, che, se rimarranno tali, penalizzeranno fortemente la Sicilia violando la Costituzione, lo Statuto di autonomia e la stessa legge delega; a vigilare sul processo attuativo del federalismo fiscale a livello nazionale al fine di tutelare le prerogative che lo Statuto riconosce alla Regione siciliana, richiedendo altresì l'immediata apertura del tavolo di trattativa sulla parequazione infrastrutturale, attesa la violazione del Governo nazionale rispetto a quanto riaffermato formalmente dal legislatore delegato nell'art. 22 della legge delega n. 42 del 2009 laddove pur disponeva a carico dello Stato la "ricognizione degli interventi infrastrutturali, sulla base delle norme vigenti, riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonchè la rete stradale, autostradale (...)", di cui tuttavia non vi è traccia nel processo attuativo sinora posto in essere;

a proseguire nell'azione di tutela degli interessi della Regione siciliana mantenendo il collegamento con le altre Regioni meridionali ed il coordinamento con esse delle proposte utili al superamento delle differenze di sviluppo e di condizione economica sociale e civile tra le due parti d'Italia;

a proseguire nell'azione di tutela delle prerogative dell'Autonomia siciliana rafforzando il coordinamento con le altre Regioni a statuto speciale nella ferma difesa dei principi e disposizioni al riguardo previsti dalla stessa legge delega n. 42 del 2009 e dei principi e garanzie sanciti dall'articolo 119 della Costituzione;

ad intervenire perchè la definizione dei costi standard tenga conto del necessario progressivo allineamento delle condizioni di produzione dei servizi in Sicilia, alle condizioni medie nazionali, evitando un'improvvisa penalizzazione nell'erogazione dei servizi ai danni dei cittadini della Regione siciliana;

ad impedire che gli oneri che la Regione andrà ad acquisire in conseguenza del trasferimento delle funzioni e quindi del generale accrescimento dei poteri regionali non siano accompagnati dalla previsione di un ammontare di risorse sufficiente a garantire l'integrale copertura delle funzioni pubbliche attribuite, principio consacrato dal richiamato art. 119 della Costituzione;

a contrastare l'opera di progressiva dissoluzione dei punti di forza dell'autonomia siciliana da parte dei poteri centrali di uno Stato che ha costantemente avversato l'attuazione delle principali novità della Carta autonomistica con leggi, regolamenti, atti amministrativi, come storicamente dimostra la mancata attuazione degli articoli 32, 37 e 38 dello Statuto speciale;

ad impedire che la realizzazione del federalismo fiscale nella Repubblica costituisca un salto nel buio che i siciliani non possono permettersi, costretti da una pesante crisi congiunturale aggravata da un contesto economico debole, che mai ha raggiunto i livelli medi di crescita del Paese.

NOTE:

- Nel corso della seduta n. 203 del 21 Ottobre 2010, l'Assemblea ha preso atto della richiesta degli onorevoli Vinciullo, Marrocco, Ardizzone, De Luca, Leontini e De Benedictis di apporre la propria firma all'ordine del giorno (V resoconto seduta n. 203/2010).

Riferimenti

XV Legislatura - N. 413

del 21.10.2010

Gruppo Parlamentare

PD

Firmatari:

Cracolici Antonino (PD)

Musotto Francesco (MPA)

Greco Giovanni (Sicilia)

Oddo Camillo (PD)

Vinciullo Vincenzo (PDL)

Marrocco Livio (Sicilia)

Ardizzone Giovanni (MISTO)

De Luca Cateno (FDS)

Leontini Innocenzo (PDL)

De Benedictis Roberto (PD)

Rubrica

Presidente Regione

Allegato

Nessuno

Bibliografia ulteriore sul Federalismo Fiscale

- Arabia A.G. – Desideri C., *Le materie dello “sviluppo economico” alla prova del federalismo fiscale*, in *Rivista giuridica del Mezzogiorno*, 2010, 949 ss.;
- Bertolissi M., *Identità e crisi dello Stato Costituzionale in Italia*. Padova 2002;
- Buglione E., *Il federalismo fiscale in Italia: stato attuale e prospettive*, *Rivista giuridica del Mezzogiorno*, 2010, 123 ss;
- Caamano Anido M.A., *Constitución Europea y poder tributario-Un nuevo reparto de la soberanía fiscal*. Valencia 2007;
- Carboni, G.C., *Il federalismo fiscale dinamico in Spagna*, in *Rivista giuridica del Mezzogiorno*, 2010, 573 ss.;
- Chiti M.P., *Diritto Amministrativo Europeo*. Milano, Giuffrè 2008;
- Corso G.-Lo Pilato V., *Il diritto amministrativo dopo le riforme costituzionali*. Milano 2006;
- Cuva A., *L'autonomia finanziaria della regione siciliana: i limiti e le ipotesi di riforma*, Palermo, 1999;
- Cuva A., *Federalismo fiscale e partecipazione dei comuni all'accertamento tributario in Rivista dei tributi locali*, 2010, 19 ss;
- De Mita E., *Le basi costituzionali del federalismo fiscale*. Giuffrè Milano 2009;
- Della Cananea G., *Indirizzo e controllo della finanza pubblica*. Il Mulino, Bologna 1996;
- Di Pietro A., *L'incidenza del diritto dell'Unione Europea sul diritto tributario, cinquant'anni di dialettica tra imposizione nazionale e mercato europeo*. Napoli 2008;
- Immordino D., *Ragioni e prospettive della specialità finanziaria nel nuovo assetto del sistema di finanza pubblica* in *Le regioni*, n. 6 del 2009;
- La Scala E.A. (a cura di), *Federalismo fiscale e autonomia degli enti locali*, Torino, Giappichelli, 2010 – segue indice: [Presentazione (A.E. La Scala). – Parte Prima: federalismo fiscale tra autonomia e solidarietà (V. Uckmar). – Note a margine del “federalismo fiscale” (G. Marongiu). – **Federalismo fiscale e autonomia finanziaria della Regione siciliana (S. Sammartino)**. – La partecipazione dei comuni nell'accertamento e riscossione dei tributi erariali (C. Sacchetto). – Le linee essenziali del nuovo federalismo fiscale (L. Antonini). – I rapporti tra ordinamenti autonomi: finanza statale e finanza locale (P. Boria). – L'attuazione del federalismo fiscale solidale attraverso i principi contenuti nella legge delega n. 42/2009 (F. Amatucci). – La c.d. “fiscalità di vantaggio” nella delega sul federalismo fiscale e gli aiuti di Stato: alcune riflessioni (G. Melis). – **L'attuazione del c.d. “federalismo fiscale” nei rapporti Stato-Regioni (A.E. La Scala)**. – Il divieto di doppia imposizione contenuto nella legge delega in materia di “federalismo fiscale”: elementi ricostruttivi e profili costituzionali (G. Bizioli). – Parte Seconda: le système fiscal local français (M. Bouvier). – Il federalismo fiscale in Belgio (J. Malherbe, E. Traversa). – La financiación de las comunidades autónomas en España: una perspectiva general (J.Álvarez Martínez). – Brevi note sull'autonomia impositiva nell'ordinamento tributario tedesco (G. Corasaniti). –]

- *Il federalismo fiscale e la Regione siciliana*, in AA.VV., *La riforma della contabilità pubblica, avvio del federalismo fiscale e adeguamenti organizzativi*, Atti del Convegno – Palermo 4-5 marzo, Corte dei Conti Palermo, 2011;
- Perez R., *Autonomia finanziaria degli enti locali e disciplina costituzionale*, in *Rivista giuridica del Mezzogiorno*, 2010, 1343 ss;
- Pianesi L., *Federalismo demaniale, urbanistica e mercato*, in *Federalismo fiscale*, 2010, 23 ss.;
- Traversa E., *L'autonomie fiscale des regions et des collectivité locales face au droit communautaire*. Bruxelles 2010.